SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 158° - Numero 86

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 12 aprile 2017** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 22 marzo 2017.

Modifiche dell'Allegato X, parte I, sezione 3, alla parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in ottemperanza alla decisione di esecuzione 2015/253/UE della direttiva n. 1999/32/CE, sulle modalità di conduzione dei controlli sul tenore di zolfo nei combustibili marittimi ed il contenuto delle relazioni annuali alla CE.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO
E DEL MARE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

IL MINISTRO DELLA SALUTE

E

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale», ed in particolare la parte quinta, titolo III, ed il relativo allegato X, in cui è prevista la disciplina inerente al tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo;

Vista la direttiva comunitaria 1999/32/CE del 26 aprile 1999, relativa alla riduzione del tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi, e successive modifiche ed integrazioni, le cui disposizioni di attuazione sono contenute nella parte quinta, titolo III, del decreto legislativo n. 152 del 2006, e nel relativo allegato X;

Considerato che il decreto legislativo n. 152 del 2006, in conformità alla direttiva 99/32/CE, prevede un regime di controlli sul tenore di zolfo dei combustibili commercializzati ed utilizzati sul territorio nazionale e l'invio alla Commissione europea di una relazione annuale sul tenore di zolfo di tali combustibili;

Vista la decisione della Commissione europea 2015/253/UE del 16 febbraio 2015, di esecuzione della direttiva 1999/32/CE, che ha disciplinato le modalità di conduzione dei controlli sul tenore di zolfo dei combustibili marittimi ed il contenuto delle relazioni annuali nella parte riferita ai combustibili marittimi;

Considerato che l'attuazione della decisione 2015/253/UE richiede l'introduzione di una serie di norme di dettaglio dirette a garantire l'effettiva applicazione delle nuove modalità di controllo e di elaborazione della relazione annuale, mediante l'aggiornamento delle attuali prescrizioni contenute nell'allegato X, parte I, sezione 3, alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006;

Visti gli articoli 281, comma 5, e 298, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, secondo cui gli allegati alla parte quinta di tale decreto legislativo possono essere modificati con decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute, dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Considerato che, decorsi i termini previsti dall'art. 17-*bis* della legge 7 agosto 1990, n. 241, si intende acquisito il concerto del Ministro dello sviluppo economico;

Acquisiti i concerti del Ministro della salute e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

Visto il parere della Conferenza unificata istituita ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997, espresso nella seduta del 22 dicembre 2016;

Decreta:

Art. 1.

Modifiche dell'allegato X, parte I, sezione 3, alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006

1. Nell'allegato X, parte I, alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006 sono inserite le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) nella sezione 3, dopo il paragrafo 2 è inserito il seguente paragrafo 2-*bis*:

«2-*bis*. Modalità di raccolta dei dati e delle informazioni sui combustibili per uso marittimo.

2-*bis*.1. È assicurato un numero di accertamenti sul tenore di zolfo dei combustibili marittimi svolto mediante controllo dei documenti di bordo e dei bollettini di consegna del combustibile almeno pari al10% del numero delle navi facenti annualmente scalo presso il territorio italiano. Tale numero corrisponde alla media annuale delle navi facenti scalo sul territorio italiano calcolata sulla base dei dati registrati nei tre anni civili precedenti attraverso il sistema SafeSeaNet (sistema di gestione delle informazioni istituito dalla direttiva 2002/59/CE per registrare e scambiare informazioni sui risultati dei controlli ai sensi della direttiva 1999/32/CE). A tal fine, una nave è conteggiata una sola volta per ciascun anno in cui ha effettuato uno o più scali sul territorio italiano.

2-*bis*.2. È assicurato un numero di accertamenti sul tenore di zolfo dei combustibili marittimi svolto anche mediante campionamento e analisi almeno pari al 20% degli accertamenti di cui al punto 2-*bis*.1. Dal 1° gennaio 2020 tale percentuale è elevata al 30%.

2-*bis*.3. È assicurato l'accertamento, mediante campionamento e analisi, sul tenore di zolfo dei combustibili marittimi al momento della consegna alle navi, per i fornitori di tali combustibili che, nel corso di un anno civile, secondo quanto risulta dai dati del sistema di informazione dell'Unione (sistema che utilizza i dati sullo scalo delle singole navi nell'ambito del sistema SafeSeaNet) o dalla relazione di cui all'art. 298, comma 2-*bis*, hanno consegnato almeno tre volte combustibili non conforme a quanto indicato nel bollettino di consegna. Tale accertamento deve essere svolto entro la fine dell'anno successivo a quello in cui è stata riscontrata la consegna di combustibile non conforme.

2-*bis*.4. In caso di accertamento mediante controllo sui campioni sigillati che sono presenti a bordo e accompagnano il bollettino di consegna del combustibile il prelievo è effettuato conformemente alla regola 18, punti 8.1 e 8.2, dell'allegato VI della Convenzione MARPOL.

2-*bis*.5. In caso di accertamento mediante controllo sui combustibili presenti nei serbatoi della nave, si devono effettuare uno o più prelievi istantanei nel punto dell'impianto servizio combustibile in cui è installata un'apposita valvola, secondo quanto è indicato nel sistema di tubature del combustibile della nave o quanto è previsto dal piano generale delle sistemazioni, sempre che tale sistema o tale piano siano stati approvati dall'autorità competente dello Stato di bandiera della nave o da un organismo riconosciuto che agisce per conto dell'autorità stessa. Per impianto servizio combustibile si intende il sistema a sostegno di distribuzione, filtraggio, purificazione e fornitura di combustibile dalle casse di servizio agli apparati motori ad olio combustibile. Se il punto di prelievo non è reperibile con le modalità di cui sopra, il prelievo istantaneo deve essere effettuato in un punto, proposto dal rappresentante della nave (il comandante o l'ufficiale responsabile per i combustibili marittimi e per la relativa documentazione) ed accettato dall'autorità competente per il controllo, in cui sia installata una valvola per il prelievo dei campioni che soddisfi tutte le seguenti condizioni:

a) è accessibile in modo facile e sicuro;

b) permette di tenere conto delle differenti qualità di combustibile utilizzato in relazione a ciascun apparato motore ad olio combustibile;

c) è situato a valle della cassa di servizio da cui proviene il combustibile utilizzato; per cassa di servizio si intende il serbatoio da cui proviene il combustibile per alimentare gli apparati motori ad olio combustibile che sono situati a valle;

d) è quanto più vicino possibile, in condizioni di sicurezza, all'ingresso dell'apparato motore ad olio combustibile, considerando il tipo di combustibile, la portata, la temperatura e la pressione a valle del punto di campionamento stesso.

In tutti i casi è possibile effettuare un prelievo istantaneo presso diversi punti dell'impianto servizio combustibile per determinare se vi sia una eventuale contaminazione incrociata di combustibile in assenza di impianti servizio completamente separati o in caso di configurazioni multiple delle casse di servizio.

2-*bis*.6. I campioni di combustibile prelevati dai serbatoi della nave devono essere raccolti in un contenitore che permetta di riempire almeno tre fiale per campioni rappresentative del combustibile utilizzato. Le fiale per campioni devono essere sigillate dall'autorità competente per il controllo con un mezzo di identificazione, affisso in presenza del rappresentante della nave (il comandante o l'ufficiale responsabile per i combustibili marittimi e per la relativa documentazione). Il mezzo di identificazione deve essere uguale per tutte le tre fiale in tutti i controlli. Due fiale devono essere avviate alle analisi. Una fiala deve essere consegnata al rappresentante della nave con l'indicazione di conservarla, per un periodo non inferiore a 12 mesi dalla data del prelievo, in modo idoneo nel rispetto delle procedure tecniche attinenti alle modalità di conservazione di tale tipologia di campioni.

2-*bis*.7. Con apposita ordinanza l'autorità marittima e, ove istituita, l'autorità portuale, prescrive nell'ambito territoriale di competenza:

l'obbligo, per i fornitori di combustibili per uso marittimo, di comunicare a tale autorità, entro il mese di febbraio di ciascun anno, le notifiche e le lettere di protesta ricevute nell'anno precedente riguardo al tenore di zolfo dei combustibili consegnati;

l'obbligo, per il comandante o l'armatore delle navi battenti bandiera italiana che utilizzano metodi alternativi di riduzione delle emissioni e che effettuano il primo scalo in territorio italiano durante l'anno civile, di trasmettere a tale autorità, entro le 24 ore successive all'accosto ed in ogni caso prima della partenza, qualora la sosta sia di durata inferiore, una descrizione del metodo utilizzato; in caso di utilizzo di metodi di riduzione delle emissioni di cui all'art. 295, comma 20, deve essere inclusa la descrizione del rispetto dei requisiti di cui alle lettere *a)* e *b)* di tale comma.»;

b) nella sezione 3, al paragrafo 3:

al punto 3.1. le parole «effettuati nel corso degli accertamenti dell'anno civile precedente sui combustibili di cui all'art. 292, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *d)*» sono sostituite dalle seguenti «effettuati nel corso degli accertamenti dell'anno civile precedente sui combustibili di cui all'art. 292, comma 2, lettere *a)* e *b)*. Per i combustibili per uso marittimo devono essere trasmessi i dati e le informazioni indicati nell'elenco previsto dal punto 3.6. In occasione di ciascun controllo, devono essere registrati gli elementi necessari a fornire i dati e le informazioni previsti»;

al punto 3.5. è aggiunto il seguente periodo finale «Per i combustibili per uso marittimo la relazione deve riportare tutti i dati e le informazioni indicati nell'elenco previsto al punto 3.6.»;

dopo il punto 3.5., è inserito il seguente punto 3.6.:

«3.6. Per la trasmissione dei dati previsti al punto 3.1, in relazione ai combustibili per uso marittimo, è utilizzato il seguente elenco:»;

dopo il punto 3.6., come inserito dal presente decreto, è inserito l'elenco contenuto nell'allegato del presente decreto;

c) nella sezione 3, alla tabella I, sono soppresse le righe relative ai combustibili per uso marittimo e le note 2, 3 e 4;

d) nella sezione 5, dopo le parole «devono rispettare, ai fini dell'utilizzo,» sono inserite le seguenti «nelle acque territoriali, nelle zone economiche esclusive e nelle zone di protezione ecologica, appartenenti all'Italia, ivi inclusi i porti,».

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 22 marzo 2017

Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
GALLETTI

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
DELRIO

Il Ministro della salute
LORENZIN

Il Ministro dello sviluppo economico
CALENDA

Allegato

Elenco per la trasmissione dei dati relativi ai combustibili marittimi

Dati relativi a ciascuna singola nave soggetta ad accertamento mediante controllo dei documenti di bordo e dei bollettini di consegna del combustibile o mediante campionamento e analisi del combustibile	
Nome, bandiera e porto d'iscrizione	
Numero IMO *(indicare ND se la nave non dispone di un identificativo IMO)*	
Tipo di nave – Stazza – Età	
Tipo di combustibile utilizzato	
Tenore di zolfo accertato (%m/m)	
Descrizione dei metodi di riduzione delle emissioni di cui all'articolo 295, comma 19, del Dlgs 152/2006, utilizzati da navi battenti bandiera italiana	
Descrizione dei metodi di riduzione delle emissioni di cui all'articolo 295, comma 20, del Dlgs 152/2006, utilizzati da navi battenti bandiera italiana, inclusa la descrizione dei requisiti di cui alle lettere a) e b) di tale comma	

Accertamento di non conformità (NC) e sua descrizione *(indicare la fattispecie sulla base di quelle previste dall'articolo 295 del Dlgs 152/2006; per es. nave all'ormeggio, nave passeggeri, ecc.)*	
Procedimenti giudiziari o amministrativi avviati per violazioni e sanzioni ed altre misure applicate	
Numero di campioni	
Tipo di campioni	
Metodo di campionamento utilizzato	
Punti di prelievo	
Ubicazione del rifornimento di combustibile	
Bollettino di consegna del combustibile *(indicare se è presente e correttamente compilato)*	
Registro degli idrocarburi *(indicare se è presente e correttamente compilato)*	
Giornali di bordo *(indicare se sono presenti e correttamente compilati)*	
Descrizione delle operazioni di cambio dei combustibili effettuate *(indicare la data e il luogo del cambio ed i combustibili sostituiti e la corretta o meno registrazione del cambio sui documenti di bordo)*	
Dati aggregati	
Numero annuo totale di non conformità	

Tipo di non conformità *(indicare la fattispecie sulla base di quelle previste dall'art. 295 del Dlgs 152/2006; ad es. nave passeggeri, nave all'ormeggio, ecc.)*	
Gravità della non conformità *1) scostamenti ≤ 25%* *2) scostamenti ≤ 50%* *3) scostamenti ≤ 75%* *4) scostamenti > 75%* *(indicare il numero di non conformità accertate per ciascuno dei sopra indicati livelli percentuali di scostamento dal valore limite)*	
Contenuto medio del tenore di zolfo (% m/m) *(indicare la media di tutti gli accertamenti effettuati, distinti per le seguenti tipologie di combustibile:* *Gasolio marino qualità DMA* *Gasolio marino qualità DMX* *Olio diesel marino qualità DMB* *Olio diesel marino qualità DMC* *Altri combustibili per uso marittimo)*	
Rapporti di cui all'articolo 296, commi 10 ter e 10 quater	
Descrizione dei metodi di riduzione delle emissioni di cui all'articolo 295, comma 19, del Dlgs 152/2006, utilizzati da navi battenti bandiera italiana *(dato aggregato della corrispondente voce relativa alle singole navi)*	
Descrizione dei metodi di riduzione delle emissioni di cui all'articolo 295, comma 20, del Dlgs 152/2006, utilizzati da navi battenti bandiera italiana, inclusa la descrizione dei requisiti di cui alle lettere a) e b) di tale comma *(dato aggregato della corrispondente voce relativa alle singole navi)*	
Notifiche e lettere di protesta ricevute dai fornitori di combustibili marittimi	

Numero totale annuo degli accertamenti mediante controllo dei documenti di bordo e dei bollettini di consegna del combustibile	
Ubicazione del rifornimento di combustibile *(dato aggregato della corrispondente voce relativa alle singole navi)*	
Bollettino di consegna del combustibile *(dato aggregato della corrispondente voce relativa alle singole navi)*	
Registro degli idrocarburi *(dato aggregato della corrispondente voce relativa alle singole navi)*	
Giornali di bordo *(dato aggregato della corrispondente voce relativa alle singole navi)*	
Descrizione delle operazioni di cambio dei combustibili effettuate *(dato aggregato della corrispondente voce relativa alle singole navi, limitatamente al numero totale di cambi effettuati ed alla corretta registrazione di tali cambi sui documenti di bordo)*	
Elenco di cui all'articolo 295, comma 12, del Dlgs 152/2006	
Numero totale e tipo di procedimenti giudiziari o amministrativi avviati e sanzioni ed altre misure applicate per violazioni, con indicazione dell'importo di ciascuna sanzione, nei confronti di operatori delle navi e fornitori di combustibili marittimi *(indicare i procedimenti avviati e le sanzioni e le misure applicate nel corso dell'anno anche se riferiti a violazioni commesse in anni precedenti)*	

17A02549

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 28 febbraio 2017.

Migliore individuazione del perimetro afferente trentadue immobili apportati e/o trasferiti al Fondo immobili pubblici.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO

Visto il decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410 e successivamente modificato (nel seguito indicato come il «decreto-legge n. 351»), recante disposizioni urgenti in materia di privatizzazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico e di sviluppo dei fondi comuni di investimento immobiliare;

Visto l'articolo 4 del decreto-legge n. 351 che, al comma 1, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a promuovere la costituzione di uno o più fondi comuni di investimento immobiliare, conferendo o trasferendo beni immobili ad uso diverso da quello residenziale dello Stato, dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e degli enti pubblici non territoriali, individuati con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* e, al comma 2, individua la disciplina applicabile ai trasferimenti dei beni immobili ai fondi comuni di investimento immobiliare di cui al comma 1;

Visti i decreti del 23 dicembre 2004 (decreto di apporto, I decreto di trasferimento e II decreto di trasferimento) del Ministro dell'economia e delle finanze e degli altri Ministri concertanti, con i quali, in attuazione del precitato articolo 4, sono stati conferiti e trasferiti al fondo immobiliare denominato «Fondo immobili pubblici» (di seguito il «Fondo») i beni immobili indicati negli allegati a tali decreti e i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 9 giugno, del 15 dicembre e del 24 dicembre, dell'anno 2004, con i quali sono state emanate disposizioni volte a regolare alcuni aspetti afferenti la complessiva operazione di conferimento e trasferimento al Fondo e previsioni concernenti il contratto di locazione di tali immobili con l'Agenzia del demanio (di seguito i «decreti attuativi articolo 4 DL 351/2001»);

Visto l'accordo di indennizzo stipulato il 29 dicembre 2004 ai sensi dei decreti attuativi tra il Ministero dell'economia e delle finanze e, tra gli altri, il Fondo (di seguito l'«Accordo di indennizzo»);

Visti i decreti del Ministero dell'economia e delle finanze emanati, rispettivamente, il 16 settembre 2005, il 28 novembre 2008 e l'11 dicembre 2012, mediante i quali, in virtù del citato Accordo di indennizzo, si è provveduto alla espunzione e/o sostituzione di immobili ovvero di porzioni di immobili già trasferiti dallo Stato al Fondo (di seguito i «decreti di indennizzo») come descritto negli allegati ai medesimi decreti;

Visto l'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2005, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 febbraio 2006, n. 28 (di seguito l'«articolo 4») che prevede che «a migliore interpretazione e rettifica dell'allegato 1 del primo decreto di trasferimento emanato dal MEF in data 23 dicembre 2004; dell'allegato 1 del secondo decreto di trasferimento emanato dal MEF in data 23 dicembre 2004; dell'allegato 1 del decreto di apporto emanato dal MEF in data 23 dicembre 2004 e dell'allegato 1 del decreto di indennizzo emanato dal MEF in data 16 settembre 2005 devono intendersi trasferite e apportate, ai sensi e per gli effetti dei predetti decreti, tutte le unità immobiliari, ad uso non residenziale, facenti parte del fabbricato di cui sono parte le unità immobiliari già indicate nei predetti decreti ancorché con un solo numero civico, come individuate nei decreti emanati dall'Agenzia del demanio ivi richiamati e ove ritenuto necessario meglio identificati in decreti dirigenziali che potranno essere emessi dal Ministero dell'economia e delle finanze, nonché tutte le unità immobiliari, ad uso non residenziale, già di proprietà del medesimo ente titolare, ubicate nel medesimo isolato in cui sono ubicate le unità immobiliari già indicate nei predetti decreti, come individuate nei decreti emanati dall'Agenzia del demanio ivi richiamati e ove ritenuto necessario meglio identificati in decreti dirigenziali che potranno essere emanati dal Ministero dell'economia e delle finanze»;

Atteso che è emersa la necessità, per taluni immobili, di provvedere ad una più puntuale identificazione e che per detti beni l'Agenzia del demanio ha già proceduto alla rettifica dei decreti di individuazione a suo tempo emanati o all'invio delle comunicazioni al Fondo ai sensi dello stesso articolo 4;

Visto il parere rilasciato in data 7 gennaio 2016 dall'Avvocatura generale dello Stato attraverso il proprio Comitato consultivo, secondo il quale la certificazione di una migliore identificazione di cui all'articolo 4 da parte dell'Agenzia del demanio «dovrebbe valere a evidenziare, in via definitiva, attraverso una sorta di interpretazione autentica, anche nei confronti degli ufficiali roganti chiamati a effettuare le trascrizioni ai sensi dell'art. 3, comma 19, del DL n. 351 del 2001, che si tratta di particelle fin dall'origine incluse nei compendi immobiliari trasferiti e, dunque, oggetto di stima da parte dell'esperto valutatore e rientranti nel prezzo congruito dall'Agenzia.»;

Considerato quanto dichiarato dall'Avvocatura generale dello Stato nel citato parere, in merito al rapporto intercorrente tra i decreti di individuazione dell'Agenzia del demanio e i decreti di trasferimento del Ministero dell'economia e delle finanze o dei Ministeri concertanti, che va riproposto allo stesso modo «nella differente fattispecie dei provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 4 del DM del 29 dicembre 2005,» nella quale «i decreti dirigenziali del Ministero delle finanze presuppongono un accertamento dell'Agenzia del demanio, tenuta a fornire la relativa certificazione, affinché il decreto di migliore identificazione interessi, con certezza, unità già facenti parte del decreto di individuazione originariamente adottato ai sensi dell'art. 1 del DL n. 351/2001, e che, solo a causa di una imprecisione dei dati catastali disponibili o di errori nella trascrizione dei medesimi dati, non erano state indicate in dettaglio. Ciò, anche al fine di evitare che

particelle non valutate nella stima del prezzo finiscano, attraverso tale meccanismo, per essere intestate al Fondo che non ne ha pagato il relativo prezzo»;

Vista la nota dell'Agenzia del demanio del 22 novembre 2016, prot. n. 2016/15888/DGP-SOT, con la quale è stata trasmessa la certificazione prot. n. 2016/15772/DGP-SOT (di seguito «la certificazione») del direttore dell'Agenzia del demanio, allegata al presente decreto, completa dell'elenco, parte integrante della medesima, di 32 (trentadue) beni immobili già conferiti al Fondo, redatta ai sensi dell'articolo 4;

Visto che con la presentazione della certificazione è stata accertata da parte dell'Agenzia del demanio la necessità di individuare in modo inequivocabile gli immobili indicati nella stessa, ricadenti nella proprietà del Fondo, anche oggetto di alienazione a terzi acquirenti;

Visto, altresì, il verbale dell'incontro tenutosi il 17 novembre 2016 tra l'Agenzia del demanio e InvestiRe SGR SpA, in qualità di gestore del Fondo, per definire l'elenco allegato alla certificazione e recepito nella stessa, contenente gli identificativi catastali che rappresentano i corretti perimetri degli immobili a suo tempo trasferiti e/o apportati al Fondo;

Considerato che per le unità immobiliari di cui alla certificazione costituente l'allegato al presente decreto, si rende pertanto necessaria l'emanazione di un decreto dirigenziale del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al menzionato articolo 4;

Considerato peraltro che, nella sopracitata certificazione, la stessa Agenzia del demanio ha attestato «che l'accertamento all'interno del perimetro delle suddette porzioni erroneamente sfuggite agli originari decreti di individuazione dell'Agenzia del demanio e meglio identificate nell'elenco allegato non comporta modifiche al valore del compendio a suo tempo trasferito»;

Preso atto di tale certificazione, redatta dall'Agenzia del demanio in accordo con il Fondo ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all'articolo 4, tenendo conto delle valutazioni di congruità degli immobili in sede di apporto o trasferimento;

Decreta:

Gli immobili di proprietà del Fondo immobili pubblici, di cui alla certificazione dell'Agenzia del demanio, prot. n. 2016/15772/DGP-SOT, trasferiti al medesimo in forza dell'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351 e dei relativi decreti attuativi, sono meglio identificati e descritti nella menzionata certificazione allegata al presente decreto.

Il presente decreto è inviato al visto della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 febbraio 2017

p. *Il direttore generale del Tesoro:* VIGLIOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 2017
Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze, reg.ne prev. n. 248

ALLEGATO

AGENZIA DEL DEMANIO

IL DIRETTORE

Prot. n. 2016/15772/DGP-SOT

Certificazione ai sensi dell'art. 4 decreto ministeriale 29 dicembre 2005

Si rilascia la presente certificazione ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale in oggetto (di seguito l'«articolo») per 32 immobili di cui all'elenco allegato che forma parte integrante della certificazione.

Per detti immobili si è proceduto, come previsto dal citato articolo, alle verifiche in accordo con i Fondi cui sono stati trasferiti o apportati gli immobili, riportando nell'elenco allegato il corretto perimetro definitivamente accertato nonché, nei campi note, gli estremi di precedenti provvedimenti o comunicazioni dell'Agenzia, ovvero eventuali note esplicative ritenute utili.

L'elenco contiene altresì, per gli immobili di seguito riportati, gli identificativi catastali relativi a porzioni immobiliari sfuggite per errore materiale agli originari decreti emanati dall'Agenzia del demanio e richiamati negli originari decreti interministeriali di trasferimento e apporto ai Fondi:

1. AQB137701 - Sulmona (AQ) via Gaetano Salvemini, 2
2. INPS 02 - Caserta via Arena, snc
3. INPS 05 - Napoli via Galileo Ferraris, 4
4. NAB020201 - Napoli Via S. Arcangelo a Baiano, 8
5. SAB094301 - Salerno via Salvatore Allende, 6
6. INPS 28 - Ferrara viale Cavour, 164
7. INPDAP 02 - Roma via Santa Croce in Gerusalemme, 55
8. INPDAP 03 - Roma via Carlo Spegazzini, 66
9. RMB048501 - Roma via Giosue Carducci, 3
10. INPS 24 - Como via Enrico Pessina, 8
11. MIB057101 - Milano via Francesco Cilea, 119
12. INPS 08 - Pavia via Cesare Battisti, 23
13. INPS 17 - Ancona piazza Cavour, 21
14. INPS 33 - Macerata via Dante Alighieri, 10
15. INPS 27 - Cuneo corso Annibale Santorre di Santarosa, 15
16. INAIL 09 - Torino corso Orbassano, 366
17. INPS 45 - Vercelli piazza Ernesto Zumaglini, 9
18. TABP00101 - Taranto viale 2 Giugno, 16
19. CAX0002 - Cagliari S.S. 554 Km. 1,600 snc
20. SSB039101 - Sassari via Roma, 53

Avuto riguardo alle valutazioni degli immobili redatte dell'esperto indipendente, si certifica che l'accertamento all'interno del perimetro delle suddette porzioni erroneamente sfuggite agli originari decreti di individuazione dell'Agenzia del demanio e meglio identificate nell'elenco allegato non comporta modifiche al valore del compendio a suo tempo trasferito.

Il direttore: REGGI

A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Ricognizione immobili trasferiti al F.I.P.
Certificazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del decreto 29 dicembre 2005

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
								TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
1	AQB137701	ABRUZZO	SULMONA (AQ)	Via Gaetano Salvemini civici 2/A-snc. Via Papa Giovanni XXIII snc	Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002 Decreto del 16/04/2014 G.U. 94 del 23/04/2014	Beni Comuni	F	43	1434	1
							Uffici	F	43	1434	2
							Uffici	F	43	1434	3
							Abitazione di Servizio	F	43	1434	4
							Autorimessa	F	43	1434	5
							Cabina Elettrica	F	43	1434	6
							Ente Urbano	T	43	1434	---
							Sem Irr Arb	T	43	1437	---

NOTE: Trattasi di Intero Immobile
Con Decreto del 16/04/2014 l'Agenzia del Demanio ha rettificato/integrato il precedente Decreto del 19/07/2002 individuando la Particella 311/parte del Foglio 43 (ora Particella 1437 del Foglio 43).
La Particella 1435 generata, come la 1434, dal frazionamento della Particella 428, è porzione di strada pubblica di proprietà dello Stato.
L'Agenzia del Demanio con comunicazione del 05/06/2014 prot. n. 2014/15559/DGPS-PF-PA-FI, ai sensi dell'Art.4 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha rettificato ed integrato la toponomastica dell'immobile.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
2	INAIL14	CALABRIA	CATANZARO (CZ)	Via Vittorio Veneto civici 58-60 Via Saverio Papandrea civico 1-snc Via Azaria Tedeschi civici 3-3/A	Trasferimento II del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 20/12/2004 G.U.304 del 29/12/2004 Decreto Del 17/10/2012 G.U. 250 del 25/10/2012	Uffici	F	38	187	16
							Uffici	F	38	187	17
							Uffici	F	38	187	27
							Uffici	F	38	187	28
							Uffici	F	38	187	29
							Cabina Elettrica	F	38	187	31
							Uffici	F	38	187	33

NOTE: Trattasi di Porzione di Immobile.
Si fa avvertenza che l'unità immobiliare al Foglio 38 Particella 187 Subalterno 34 è un bene comune non censibile a tutte le unità immobiliari al Foglio 38 Particella 187.
L'Agenzia del Demanio con comunicazioni del 14/09/2012 prot.2012/25303/DAO-PP-FI e del 31/0772015 prot..n. 2015/14720/DGPS-SPA-FI ai sensi dell'Art.4 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 dicembre 2005, ha precisato l'individuazione dell'immobile.
Con il Decreto del 17/10/2012 l'Agenzia del Demanio ha rettificato/integrato l'individuazione del precedente Decreto del 20/12/2004.

	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
								TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
3	INPS02	CAMPANIA	CASERTA (CE)	Via Arena civico 29 Via Maddalena civico 21	Trasferimento I del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del **17/12/2004** G.U. 302 del 27/12/2004 (nella G.U. 302 del 27/12/2004 il Decreto del **17/12/2004**, per mero errore di trascrizione, è stato datato **17/11/2004**) Decreto del 10/02/2014 G.U. 41 del 19/02/2014	Beni Comuni	F	52	1485	8
							Autorimessa	F	52	1485	17
							Area Urbana	F	52	1485	85
							Uffici	F	52	1485	199
							Cabina Elettrica	F	52	1485	200

NOTE: Trattasi di Porzione di Complesso Immobiliare
Con il Decreto del 10/02/2014 l'Agenzia del Demanio ha rettificato/integrato l'individuazione del precedente Decreto del 17/12/2004. . L'Agenzia del Demanio con comunicazione del 31/07/2015 prot. n. 2015/14720/ DGPS-SPA-FI, ai sensi dell'Art.4 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha rettificato ed integrato la toponomastica dell'immobile.

	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
4	INPS05	CAMPANIA	NAPOLI (NA)	Via Galileo Ferraris civici 4-34 Corso Arnaldo Lucci civici 138-140-snc	Trasferimento I del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del **17/12/2004** G.U. 302 del 27/12/2004 (nella G.U. 302 del 27/12/2004 il Decreto del **17/12/2004**, per mero errore di trascrizione, è stato datato **17/11/2004**) Decreto del 22/02/2008 G.U. 52 del 01/03/2008 Decreto del 10/02/2014 G.U. 41 del 19/02/2014	Uffici	F	MER/4	25	1
							Cabina Elettrica	F	MER/4	25	2
							Ente Urbano	T	147	25	---
							Ente Urbano	T	147	26	---
							Ente Urbano	T	147	30 AAA	---

NOTE: Trattasi di Intero Immobile. Con Decreto del 22/02/2008 l'Agenzia del Demanio ha rettificato/integrato l'individuazione del precedente Decreto del 17/12/2004. Con il Decreto del 10/02/2014 l'Agenzia del Demanio ha ulteriormente individuato l'immobile. L'Ente urbano part. 30 AAA, corrispondente alla part. 30/p in precedenza individuata., è in corso di accatastamento presso il competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
								TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
5	NAB020201	CAMPANIA	NAPOLI (NA)	Via S. Arcangelo a Baiano civico 8 Via S. Agostino alla Zecca civico 58	Trasferimento II del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 14/12/2004 G.U. 298 del 21/12/2004 Decreto del 16/04/2014 G.U. 94 del 23/04/2014	Uffici	F	PEN/1	702	1
							Ente Urbano	T	141	315	---

NOTE: Trattasi di Intero Immobile.
Con Decreto del 16/04/2014 l'Agenzia del Demanio ha rettificato/integrato l'individuazione del precedente Decreto del 14/12/2004.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
6	SAB094301	CAMPANIA	SALERNO (SA)	Via Salvatore Allende 6-snc	Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002 Decreto del 29/01/2009 G.U. 29 del 05/02/2009 Decreto del 16/04/2014 G.U. 94 del 23/04/2014	Caserma	F	44	104	---
							Ente Urbano	T	44	104	---
							Fu d'accert	T	44	597	---
							Fu d'accert	T	44	602	---
							Incolt ster	T	44	779	---

NOTE: Trattasi di Intero Complesso Immobiliare.
Con Decreto del 29/01/2009 l'Agenzia del Demanio ha rettificato/integrato l'individuazione del precedente Decreto del 19/07/2002.
L'Agenzia del Demanio con comunicazione del 07/09/2010, prot.2010/32314/DAO-PP ha provveduto a identificare correttamente il perimetro del complesso immobiliare riservandosi di emanare un decreto di individuazione.
Con il Decreto del 16/04/2014 l'Agenzia del Demanio ha ulteriormente individuato il complesso immobiliare.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
								TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
7	INPS28	EMILIA ROMAGNA	FERRARA (FE)	Viale Cavour civici 164-164/A-166-166/A-168-170-170/A-172-174-snc Via della Cittadella civico 17	Trasferimento I del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del **17/12/2004** G.U. 302 del 27/12/2004 (nella G.U. 302 del 27/12/2004 il Decreto del **17/12/2004**, per mero errore di trascrizione, è stato datato **17/11/2004**) Decreto del 24/06/2009 G.U. 154 del 06/07/2009 Decreto del 24/06/2009 G.U. 158 del 10/07/2009 Decreto del 10/02/2014 G.U. 41 del 19/02/2014	Uffici	F	376	146	13
							Cabina Elettrica	F	376	146	14
							Ente Urbano	T	376	146	---

NOTE: Trattasi di Intero Immobile
Con Decreti del 24/06/2009 l'Agenzia del Demanio ha rettificato/integrato l'individuazione del precedente Decreto del 17/12/2004.
Con il Decreto del 10/02/2014 l'Agenzia del Demanio ha ulteriormente rettificato/integrato l'individuazione dei precedenti Decreti.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
8	INPDAP02	LAZIO	ROMA (RM)	Via Santa Croce in Gerusalemme civici 55-59 Via Statilia civico 15 Via Carlo Emanuele I snc	Trasferimento I del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 20/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004 Decreto del 28/02/2013 G.U. 56 del 07/03/2013	Uffici	F	502	222	13
							Abitazione di Servizio	F	502	222	14
							Abitazione di Servizio	F	502	222	15
							Ente Urbano	T	502	222	---
							Area Fab Dm	T	502	252	---
							Area Fab Dm	T	502	455	---

NOTE: Trattasi di Intero Immobile
Con Decreto del 28/02/2013 l'Agenzia del Demanio ha rettificato/integrato l'individuazione del precedente Decreto del 20/12/2004.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
								TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
9	INPDAP03	LAZIO	ROMA (RM)	Via Carlo Spegazzini civici 66-snc Via Gaetano Licopoli civici 11-13-15-19-21-29-31-33	Trasferimento I del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 20/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004 Decreto del 28/02/2013 G.U. 56 del 07/03/2013	Uffici	F	281	506	510
							Cabina Elettrica	F	281	506	511
							Beni Comuni	F	281	506	512
							Ente Urbano	T	281	506	---
							Seminativo	T	281	519	---

NOTE :Trattasi di Intero Immobile
Con Decreto del 28/02/2013 l'Agenzia del Demanio ha rettificato/integrato l'individuazione del precedente Decreto del 20/12/2004.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE	DESCRIZIONE	TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
10	INPDAP09	LAZIO	ROMA (RM)	Via Michele Carcani civici 47-49-59-61 Via degli Orti di Trastevere civico 1 Via Leopoldo Serra civici 2-6 Via Luigi Gianniti civici 8- 10-20	Indennizzo del 16/09/2005 G.U. 245 del 20/10/2005	Decreto del 20/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Uffici	F	449	287	2
							Area Urbana	F	449	287	3
							Area Urbana	F	449	287	4
							Ente Urbano	T	449	287	---

NOTE: Trattasi di Intero Immobile
L'Agenzia del Demanio con comunicazione del 31/07/2015, prot.2015/14720/DGPS-SPA-FI, ai sensi dell'Art.4 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 dicembre 2005, ha precisato la toponomastica.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE	DESCRIZIONE	TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
11	RMB048501	LAZIO	ROMA (RM)	Via Giosuè Carducci civico 3 Via Aureliana civico 12 Via M. Pagano civici 2-4 Via Flavia civico 6	Trasferimento II del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 17/09/2004 G.U. 224 del 23/09/2004 Decreto del 16/04/2014 G.U. 94 del 23/04/2014	Uffici	F	473	174	6
							Negozio	F	473	174	7
							Abitazione di Servizio	F	473	174	8
							Abitazione di Servizio	F	473	174	9
							Abitazione di Servizio	F	473	174	10
							Abitazione di Servizio	F	473	174	11
							Bene Comune	F	473	174	12
							Cabina Elettrica	F	473	174	13
							Ente Urbano	T	473	174	---
							Area a parcheggio	T	473	254	---

NOTE: Trattasi di Intero Immobile
Con Decreto del 16/04/2014 l'Agenzia del Demanio ha rettificato/integrato l'individuazione del precedente Decreto del 17/09/2004.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
								TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
12	BSB013201	LOMBARDIA	BRESCIA (BS)	Via Santa Caterina civici 1-3 Via Marsala civici 25-27-29 Via Delle Grazie snc	Trasferimento II del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 17/09/2004 G.U. 224 del 23/09/2004	Uffici	F	NCT/115	90 97 232	701 --- ---
							Uffici	F	NCT/115	90	702
							Lastrico solare	F	NCT/115	90	704
							Lastrico solare	F	NCT/115	90	705
							Cabina Elettrica	F	NCT/115	226	---
							Ente Urbano	T	115	90	---
							Ente Urbano	T	115	97	---
							Ente Urbano	T	115	226	---
							Ente Urbano	T	115	232	---

NOTE: trattasi di Intero Immobile
L'Agenzia del Demanio con comunicazioni del 19/12/2007 prot. n. 2007/51390/DAG-GIM e del 30/06/2014 prot. n. 2014/17809/DGPS-PF-PA-FI ai sensi dell'art.4 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 dicembre 2005, ha integrato la descrizione dell'immobile al Catasto Terreni e al Catasto dei Fabbricati.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
13	INPS22	LOMBARDIA	BRESCIA (BS)	Via Benedetto Croce civici 26-28-32-34-36-snc Via Pietro Bulloni civici 14-16	Trasferimento I del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del **17/12/2004** G.U. 302 del 27/12/2004 (nella G.U. 302 del 27/12/2004 il Decreto del **17/12/2004**, per mero errore di trascrizione, è stato datato **17/11/2004**) Decreto del 08/10/2012 G.U. 242 del 16/10/2012	Uffici	F	NCT/137	366	2
							Cabina Elettrica	F	NCT/137	366	3
							Ente Urbano	T	137	366	---

NOTE: Trattasi di Intero Immobile
L'Agenzia del Demanio con comunicazione del 24/02/2012 prot.2012/5541/DAO-PP, ai sensi dell'Art.4 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 dicembre 2005, ha provveduto ad integrare la toponomastica e l'identificazione dell'Immobile al Catasto Terreni.
Con il Decreto del 08/10/2012 l'Agenzia del Demanio ha rettificato/integrato l'individuazione del precedente Decreto del 17/12/2004.
L'Agenzia del Demanio con comunicazione del 05/06/2014 prot. n. 2014/15559/DGPS-PF-PA-FI, ai sensi dell'Art.4 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha integrato il Catasto Terreni (Ente Urbano).

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
								TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
14	INPS24	LOMBARDIA	COMO (CO)	Via Enrico Pessina civici 8-10-snc Via Lega Insurrezionale civico 1 Via dei Partigiani snc	Trasferimento I del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del **17-12-2004** G.U. 302 del 27-12-2004 (nella G.U. 302 del 27-12-2004 il Decreto del **17-12-2004**, per mero errore di trascrizione, è stato datato **17-11-2004**) Decreto del 10/01/2008 G.U. 16 del 19/01/2008 Decreto del 10/02/2014 G.U. 41 del 19/02/2014	Uffici	F	BOR/6	1920	1
							Cabina Elettrica	F	BOR/6	1920	2
							Ente Urbano	T	1	4847	---

NOTE: Trattasi di Intero Immobile.
Con Decreto del 10/01/2008 l'Agenzia del Demanio ha rettificato/integrato l'individuazione del precedente Decreto del 17/12/2004.
Con il Decreto del 10/02/2014 l'Agenzia del Demanio ha ulteriormente individuato l'immobile.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
								TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
15	INPS26	LOMBARDIA	CREMONA (CR)	Piazza Luigi Cadorna civici 17-17/a-17/b-17/c Via del Vasto civici 2-4-6 Via Bernardino Ricca civici 2-4-6-8-10 Corso Vittorio Emanuele II civici 63-65-67-69-71-73-75	Trasferimento I del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 17/12/2004 G.U. 302 del 27/12/2004 (nella G.U. 302 del 27/12/2004 il Decreto del **17/12/2004**, per mero errore di trascrizione, è stato datato **17/11/2004**) Decreto del 08/10/2012 G.U. 242 Del 16/10/2012	Cabina Elettrica	F	85	503	5
							Uffici	F	85	503	6
							Ente Urbano	T	85	503	---

NOTE: Trattasi di Intero Immobile
L'Agenzia del Demanio con comunicazione del 11/11/2011 prot.2011/35612/DAO-PP, ai sensi dell'Art.4 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 dicembre 2005, ha provveduto ad integrare la toponomastica e l'identificazione dell'Immobile al Catasto Terreni.
Con il Decreto del 08/10/2012 l'Agenzia del Demanio ha rettificato/integrato l'individuazione del precedente Decreto del 17/12/2004.
L'Agenzia del Demanio con comunicazione del 05/06/2014 prot. n. 2014/15559/DGPS-PF-PA-FI, ai sensi dell'Art.4 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha integrato il Catasto Terreni (Ente Urbano).

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
								TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
16	MIB057101	LOMBARDIA	MILANO (MI)	Via Francesco Cilea civici 119-snc	Trasferimento I del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 17/09/2004 G.U. 224 del 23/09/2004	Uffici	F	117	25 26 86 90 116	701 --- 701 701 701
						Decreto del 29/01/2009 G.U. 29 del 05/02/2009	Abitazione di Servizio	F	117	90	702
							Negozio	F	117	90	703
							Ufficio	F	117	90	704
							Cabina Elettrica	F	117	116	702
							Area Urbana	F	117	210	---
						Decreto del 16/04/2014 G.U. 94 del 23/04/2014	Area Urbana	F	117	211	---
							Area Urbana	F	117	212	---
							Ente Urbano	T	117	25	---
							Ente Urbano	T	117	26	---
							Ente Urbano	T	117	86	---
							Ente Urbano	T	117	90	---
							Ente Urbano	T	117	116	---
							Incolto Sterile	T	117	74	---
							Bosco Alto	T	117	118	---
							Bosco Alto	T	117	124	---
							Ente Urbano	T	117	210	---
							Ente Urbano	T	117	211	---
							Ente Urbano	T	117	212	---

NOTE: Trattasi di Intero Complesso Immobiliare
Con Decreti del 29/01/2009 e del 16/04/2014 l'Agenzia del Demanio ha rettificato/integrato l'individuazione del precedente Decreto del 17/09/2004.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
								TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
17	INPS08	LOMBARDIA	PAVIA (PV)	Via C. Battisti civici 23-25-27-27bis-snc Via Palestro civici 28-30-32	Trasferimento I del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del **17/12/2004** G.U. 302 del 27/12/2004 (nella G.U. 302 del 27/12/2004 il Decreto del **17/12/2004**, per mero errore di trascrizione, è stato datato **17/11/2004**) Decreto del 10/01/2008 G.U. 16 del 19/01/2008 Decreto del 22/02/2008 G.U. 52 del 01/03/2008 Decreto del 08/10/2012 G.U. 242 del 16/10/2012	Uffici	F	A/4	1381	3
							Cabina Elettrica	F	A/4	1381	4
							Ente Urbano	T	4	1381	---

NOTE: Trattasi di Intero Immobile
Con Decreto del 10/01/2008 l'Agenzia del Demanio ha rettificato/integrato l'individuazione del precedente Decreto del 17/12/2004.
Con il Decreto del 22/02/2008 l'Agenzia del Demanio ha ulteriormente individuato l'immobile.
Con il Decreto del 08/10/2012 l'Agenzia del Demanio ha rettificato i precedenti decreti del 17/12/2004 del 10/01/2008 e del 22/02/2008.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
								TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
18	ANB005301	MARCHE	ANCONA (AN)	Via Arturo Vecchini civico 3 Via San Martino civici 22-24-24/A-snc Via Palestro civici 19-19/A Via Gioacchino Varlè civici 25-snc	Apporto del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004 Indennizzo del 16/09/2005 G.U. 245 del 20/10/2005 Indennizzo del 28/11/2008 G.U. 11 del 15/01/2009	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002 Decreto del 17/09/2004 G.U. 224 del 23/09/2004	Abitazione di Servizio	F	8	150	3
							Abitazione di Servizio	F	8	150	8
							Abitazione di Servizio	F	8	150	9
							Abitazione di Servizio	F	8	150	10
							Beni comuni	F	8	150	15
							Beni comuni	F	8	150	16
							Abitazione di Servizio	F	8	149	23
							Abitazione di Servizio	F	8	149	27
							Abitazione di Servizio	F	8	149	28
							Uffici	F	8	149	31
							Uffici	F	8	149 150	34 13
							Uffici	F	8	149 150	35 14
							Beni comuni	F	8	149	38
							Beni comuni	F	8	149	40
							Ente Urbano	T	8	150	---

NOTE: Trattasi di Porzione di Complesso Immobiliare, con l'avvertenza che i Subalterni 36-37-39 della Particella 149 del Foglio 8 sono costituiti da "Beni Comuni Non Censibili" con la residua proprietà del Complesso Immobiliare. L'Agenzia del Demanio con comunicazione del31/07/2015 prot.2015/14720./DGPS-SPA-FI, ai sensi dell'Art.4 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 dicembre 2005, ha provveduto ad integrare la toponomastica dell'Immobile.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
								TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
19	INPS17	MARCHE	ANCONA (AN)	Piazza Cavour civici 21-snc Via A. Vecchini civico 1 Via Palestro civici 40-42-snc Via E. S. Camerini snc	Trasferimento II del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del **17/12/2004** G.U. 302 del 27/12/2004 (nella G.U. 302 del 27/12/2004 il Decreto del **17/12/2004**, per mero errore di trascrizione, è stato datato **17/11/2004**) Decreto del 10/02/2014 G.U. 41 del 19/02/2014	Uffici	F	8	114	28
							Negozio	F	8	114	29
							Cabina Elettrica	F	8	114	30
							Ente Urbano	T	8	114	---

NOTE: Trattasi di Intero Immobile
L'Agenzia del Demanio con nota del 31/03/2011 prot.2011/10476/DAO-PP ha precisato la toponomastica.
Con il Decreto del 10/02/2014 l'Agenzia del Demanio ha ulteriormente individuato l'immobile.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
								TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
20	INPS33	MARCHE	MACERATA (MC)	Via Dante Alighieri civici 10-12-snc Via Filelfo civici 5-7-9-snc Via Vittorio Alfieri civico 1	Trasferimento I del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del **17/12/2004** G.U. 302 del 27/12/2004 (nella G.U. 302 del 27/12/2004 il Decreto del **17/12/2004**, per mero errore di trascrizione, è stato datato **17/11/2004**) Decreto del 10/02/2014 G.U. 41 del 19/02/2014	Uffici	F	68	476	4
							Cabina Elettrica	F	68	476	5
							Ente Urbano	T	68	476	---

NOTE: Trattasi di Intero Immobile
Con Decreto del 10/02/2014 l'Agenzia del Demanio ha rettificato/integrato l'individuazione del precedente Decreto del 17/12/2004.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
								TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
21	INPS27	PIEMONTE	CUNEO (CN)	Corso Annibale Santorre di Santarosa civico 15 Via Antonio Bassignano civici 45-47	Trasferimento I del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del **17/12/2004** G.U. 302 del 27/12/2004 (nella G.U. 302 del 27/12/2004 il Decreto del **17/12/2004**, per mero errore di trascrizione, è stato datato **17/11/2004**) Decreto del 08/10/2012 G.U. 242 del 16/10/2012 Decreto del 10/02/2014 G.U. 41 del 19/02/2014	Uffici	F	90	1661	1
							Cabina Elettrica	F	90	1661	2
							Ente Urbano	T	90	1661	---

NOTE: Trattasi di Intero Immobile
Con Decreto del 08/10/2012 l'Agenzia del Demanio ha rettificato/integrato l'individuazione del precedente Decreto del 17/12/2004.
Con il Decreto del 10/02/2014 l'Agenzia del Demanio ha ulteriormente individuato l'immobile.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
								TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
22	TOX0001	PIEMONTE	SETTIMO TORINESE (TO)	Strada Cebrosa civici 19-snc	Trasferimento I del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004 (Nel Decreto MEF di Trasferimento I, per mero errore di trascrizione, era indicato il Comune di Torino anziché di Settimo Torinese).	Decreto del 14/12/2004 G.U. 298 del 21/12/2004 Decreto del 10/02/2014 G.U. 41 del 19/02/2014	Uffici	F	39	416	---
							Beni Comuni	F	39	417	1
							Abitazione di Servizio	F	39	417	2
							Cabina Elettrica	F	39	417	3
							Cabina Elettrica	F	39	417	4
							Uffici	F	39	418	---
							Beni Comuni	F	39	419	1
							Uffici	F	39	419	2
							Uffici	F	39	419	3
							Area Urbana	F	39	420	1
							Area Urbana	F	39	421	---
							Area Urbana	F	39	423	---
							Area Urbana	F	39	813	---
							Ente Urbano	T	39	416	---
							Ente Urbano	T	39	417	---
							Ente Urbano	T	39	418	---
							Ente Urbano	T	39	419	---
							Ente Urbano	T	39	420	---
							Ente Urbano	T	39	421	---
							Ente Urbano	T	39	422	---
							Ente Urbano	T	39	423	---
							Ente Urbano	T	39	813	---
							Autovia SP	T	39	814	---
							Autovia SP	T	39	815	---
							Autovia SP	T	39	816	---

NOTE:Trattasi di Intero Complesso Immobiliare
Con Decreto del 10/02/2014 l'Agenzia del Demanio ha rettificato/integrato l'individuazione del precedente Decreto del 14/12/2004.
L'Agenzia del Demanio con comunicazione del 31/07/2015, prot.2015/14720/DGPS-SPA-FI, ai sensi dell'Art.4 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 dicembre 2005, ha precisato la toponomastica.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
								TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
23	INPS14	PIEMONTE	TORINO (TO)	Via Secondo Frola civici 2-4-snc Via Alfieri civico 3/C Via XX Settembre civico 36/B Piazza C.L.N. civici 222A/B-226-232-236-238-snc	Trasferimento a titolo di indennizzo del 16/09/2005 G.U. 245 del 20/10/2005	Decreto del **17/12/2004** G.U. 302 del 27/12/2004 (nella G.U. 302 del 27/12/2004 il Decreto del **17/12/2004**, per mero errore di trascrizione, è stato datato **17/11/2004**). Decreto del 08-10-2012 G.U. 242 del 16-10-2012	Uffici	F	1282	156	161
							Negozio	F	1282	156	162
							Negozio	F	1282	156	163
							Negozio	F	1282	156	164
							Negozio	F	1282	156	165
							Negozio	F	1282	156	166
							Negozio	F	1282	156	167
							Negozio	F	1282	156	168
							Negozio	F	1282	156	169
							Negozio	F	1282	156	170

NOTE: Trattasi di Porzione di Immobile
Si fa avvertenza che nell'ambito del fabbricato le parti comuni (Beni Comuni Non Censibili) sono identificati al Foglio 1282 Particella 156 Subalterni 158-159-160 in particolare: il Subalterno 158 è comune a tutte le unità della Particella 156 mentre i Subalterni 159-160 sono comuni a tutte le unità della Particella 156 con esclusione del Subalterno 56.
Con Decreto del 08/10/2012 l'Agenzia del Demanio ha rettificato/integrato l'individuazione del precedente Decreto del 17/12/2004.
catasto aggiornato alla data della vendita da FIP a terzi avvenuta il 22-12-2010.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
								TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
24	INAIL09	PIEMONTE	TORINO (TO)	Corso Orbassano civici 366-366A-366B Strada Privata snc	Trasferimento I del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 20/12/2004 G.U. 304 del 29/12/2004 Decreto del 22/02/2008 G.U. 52 del 01/03/2008 Decreto del 17/10/2012 G.U. 250 del 25/10/2012	Magazzino	F	1429	99	4
							Magazzino	F	1429	99	5
							Cabina Elettrica	F	1429	99	142
							Uffici	F	1429	99	143
							Area Urbana	F	1429	282	---
							Ente Urbano	T	1429	99	---
							Ente Urbano	T	1429	282	---

NOTE: Trattasi di Intero Immobile
Con Decreto del 22/02/2008 l'Agenzia del Demanio ha rettificato/integrato l'individuazione del precedente Decreto del 20/12/2004.
L'Agenzia del Demanio con comunicazione del 24/02/2012 prot.2012/5613/DAO-PP, ai sensi dell'Art.4 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 dicembre 2005, ha provveduto a meglio identificare l'ubicazione del complesso immobiliare ed il perimetro al Catasto Terreni.
Con Decreto del 17/10/2012 l'Agenzia del Demanio ha rettificato/integrato l'individuazione del precedente Decreto del 20/12/2004.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
								TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
25	INPS45	PIEMONTE	VERCELLI (VC)	Piazza Ernesto Zumaglini civici 9-10-11 Via Luciano Manara 2-snc Vicolo Evasio Radice civici 1-3-4 Via Vibio Crispo civici 12-snc	Trasferimento II del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del **17/12/2004** G.U. 302 del 27/12/2004 (nella G.U. 302 del 27/12/2004 il Decreto del **17/12/2004**, per mero errore di trascrizione, è stato datato **17/11/2004**) Decreto del 08/10/2012 G.U. 242 del 16/10/2012 Decreto del 10/02/2014 G.U. 41 del 19/02/2014	Uffici	F	94	733	21
							Cabina Elettrica	F	94	733	22
							Beni Comuni	F	94	733	23
							Ente Urbano	T	94	733	---

NOTE: Trattasi di Intero Immobile
Con Decreto del 08/10/2012 l'Agenzia del Demanio ha rettificato/integrato l'individuazione del precedente Decreto del 17/12/2004.
Con Decreto del 10/02/2014 l'Agenzia del Demanio ha precisato che l'immobile è individuato al CT al Foglio 94 Particella 733 e proiezione di terrazzo su area catastalmente pubblica destinata a strada (Via Luciano Manara).

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
26	INPDAP04	PUGLIA	BARI (BA)	Via Guglielmo Oberdan civici 40/L-40/M-40/N-40/O-40/P-40/Q-40/R-40/S-40/T-40/U-40/V-40/Z-42-42/A	Trasferimento I del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 20/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004 Decreto del 04/10/2012 G.U. 239 del 12/10/2012	Uffici	F	33	249 250	57 1
							Autorimessa	F	33	249	58
							Ente Urbano	T	33	250	---

NOTE: Trattasi di Intero Immobile
L'Agenzia del Demanio con comunicazione del 06/07/2012 prot.2012/19393/DAO-PP-FI, ai sensi dell'Art.4 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 dicembre 2005, ha provveduto a meglio identificare l'ubicazione del complesso immobiliare ed il perimetro al Catasto Terreni e Fabbricati.
Con Decreto del 04/10/2012 l'Agenzia del Demanio ha rettificato/integrato l'individuazione del precedente Decreto del 20/12/2004.
L'Agenzia del Demanio con comunicazione del 05/06/2014 prot. n. 2014/15559/DGPS-PF-PA-FI , ai sensi dell'Art.4 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha integrato il Catasto Terreni (Ente Urbano).
Si fa avvertenza che trattasi di "intero immobile" fatta eccezione per la cabina elettrica posta al piano interrato distinta al foglio 33 particella 249 sub. 54 di proprietà dell'ENEL.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
								TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
27	INPS32	PUGLIA	LECCE (LE)	Viale Marche civici 12-14-14/A-14/B-14/C-14/D-14/E-14/F-14/G Via Luigi Guacci civici 1-3-5-7-9-11-13 Via Luigi Corvaglia snc	Trasferimento I del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del **17/12/2004** G.U. 302 del 27/12/2004 (nella G.U. 302 del 27/12/2004 il Decreto del **17/12/2004**, per mero errore di trascrizione, è stato datato **17/11/2004**) Decreto del 24/06/2009 G.U. 158 del 10/07/2009 Decreto del 08/10/2012 G.U. 242 del 16/10/2012	Negozio	F	239	516	31
							Uffici	F	239	516	32
							Cabina Elettrica	F	239	516	33
							Negozio	F	239	516	34
							Negozio	F	239	516	35
							Negozio	F	239	516	36
							Abitazione di Servizio	F	239	516	37
							Autorimessa	F	239	516	702
							Beni Comuni	F	239	516	40

NOTE: Trattasi di Porzione di Immobile
Si fa avvertenza che le unità immobiliari al Foglio 239 Particella 516 Subalterni 38 e 39 costituiscono Beni Comuni Non Censibili a tutte le unità immobiliari al Foglio 239 Particella 516.
Con Decreti del 24/06/2009 e 08/10/2012 l'Agenzia del Demanio ha rettificato/integrato l'individuazione del precedente Decreto del 17/12/2004.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
								TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
28	TABP00101	PUGLIA	TARANTO (TA)	Quartiere Paolo VI Viale 2 Giugno civico 16 - snc	Trasferimento I del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 14/12/2004 G.U. 298 del 21/12/2004 Decreto del 10/02/2014 G.U. 41 del 19/02/2014 Decreto del 16/04/2014 G.U. 94 del 23/04/2014	Non Censito	F	---	---	---
							Ente Urbano	T	144	703	---

NOTE: Trattasi di intero Complesso Immobiliare
Con Decreti del 10/02/2014 e del 16/04/2014 l'Agenzia del Demanio ha rettificato/integrato l'individuazione del precedente Decreto del 14/12/2004 individuando le P.lle 495/parte e 473/parte del Fg. 144 (ora confluiti nella P.lla 703).
L'Agenzia del Demanio con comunicazione del 31/07/2015 prot.2015/14720./DGPS-SPA-FI, ai sensi dell'Art.4 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 dicembre 2005, ha provveduto ad integrare la toponomastica dell'Immobile.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
								TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
29	CAX0002	SARDEGNA	CAGLIARI (CA)	S.S. 554 Km. 1,600 snc	Trasferimento I del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 14/12/2004 G.U. 298 del 21/12/2004 Decreto del 10/02/2014 G.U. 41 del 19/02/2014 Decreto del 16/04/2014 G.U. 94 del 23/04/2014	Uffici	F	C/4	2014 1620	1 ---
							Abitazione di Servizio	F	C/4	2014	2
							Cabina Elettrica	F	C/4	2014	3
							Uffici	F	C/4	2015	---
							Ente Urbano	T	4	1620	---
							Ente Urbano	T	4	2014	---
							Ente Urbano	T	4	2015	---

NOTE: Trattasi di Intero Complesso Immobiliare
L'Agenzia del Demanio con nota del 31/03/2011 prot.2011/10473/DAO-PP ha precisato l'individuazione dell'immobile al Catasto Fabbricati ed ha comunicato che è in corso l'emissione di un Decreto di individuazione.
Con Decreti del 10/02/2014 e del 16/04/2014 l'Agenzia del Demanio ha rettificato/integrato l'individuazione del precedente Decreto del 14/12/2004.
L'Agenzia del Demanio con comunicazione del 31/07/2015 prot.2015/14720/DGPS-SPA-FI, ai sensi dell'Art.4 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 dicembre 2005, ha provveduto ad integrare la toponomastica dell'Immobile.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
30	SSB039101	SARDEGNA	SASSARI (SS)	Via Roma civico 53 Via Giorgio Asproni civico 2 Via Olbia civici 2-4 Via Alghero civico 1	Trasferimento II del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 19/07/2002 G.U. 183 del 06/08/2002 Decreto del 16/04/2014 G.U. 94 del 23/04/2014	Uffici	F	109	4379	1
							Cabina Elettrica	F	109	4379	2
							Ente Urbano	T	109	4379	---

NOTE: Trattasi di Intero Immobile.
Con Decreto del 16/04/2014 l'Agenzia del Demanio ha rettificato/integrato l'individuazione del precedente Decreto del 19/07/2002 individuando una porzione di strada pubblica del Foglio 109 (ora Particella 4379 del Foglio 109).

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
								TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
31	INPS40	SARDEGNA	SASSARI (SS)	Via Rockefeller civici 68-snc	Trasferimento I del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del **17/12/2004** G.U. 302 del 27/12/2004 (nella G.U. 302 del 27/12/2004 il Decreto del **17/12/2004**, per mero errore di trascrizione, è stato datato **17/11/2004**) Decreto del 08/10/2012 G.U. 242 del 16/10/2012	Uffici	F	107	1536	1
							Cabina Elettrica	F	107	1536	2
							Ente Urbano	T	107	1536	---

NOTE: Trattasi di Intero Immobile.
L'Agenzia del Demanio con comunicazioni del 24/02/2012 prot.2012/5619/DAO-PP e del 31/07/2015 prot.2015/14720/DGPS-SPA-FI ai sensi dell'Art.4 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 dicembre 2005, ha meglio specificato la toponomastica ed ha individuato l'immobile al Catasto Terreni.
Con Decreto del 08/10/2012 l'Agenzia del Demanio ha rettificato/integrato l'individuazione del precedente Decreto del 17/12/2004.

N	CODICE	REGIONE	COMUNE (PROVINCIA)	INDIRIZZO	DECRETO MEF DI APPORTO / TRAFERIMENTO / INDENNIZZO	DECRETO DI INDIVIDUAZIONE Agenzia del Demanio	DESCRIZIONE	IDENTIFICAZIONE CATASTALE AGGIORNATA			
								TIPO	SEZIONE / FOGLIO	Particelle	Subalterni
32	INAIL06	SICILIA	PALERMO (PA)	Via del Fante civici 58D/58E	Trasferimento I del 23/12/2004 G.U. 303 del 28/12/2004	Decreto del 20/12/2004 G.U. 304 del 29/12/2004 Decreto del 17/10/2012 G.U. 250 del 25/10/2012 Decreto del 20/12/2012 G.U. 303 del 31/12/2012	Magazzino	F	30	2431	9
							Magazzino	F	30	2431	10
							Bene Comune Esclusivo	F	30	2431	122
							Posto Auto	F	30	2431	123
							Posto Auto	F	30	2431	124
							Posto Auto	F	30	2431	125
							Posto Auto	F	30	2431	126
							Posto Auto	F	30	2431	127
							Posto Auto	F	30	2431	128
							Posto Auto	F	30	2431	129
							Posto Auto	F	30	2431	130
							Autorimessa	F	30	2431	131
							Autorimessa	F	30	2431	132
							Autorimessa	F	30	2431	133
							Autorimessa	F	30	2431	134
							Autorimessa	F	30	2431	135
							Autorimessa	F	30	2431	136
							Autorimessa	F	30	2431	137
							Autorimessa	F	30	2431	138
							Posto Auto	F	30	2431	149
							Autorimessa	F	30	2431	150
							Autorimessa	F	30	2431	151
							Autorimessa	F	30	2431	152
							Autorimessa	F	30	2431	153
							Autorimessa	F	30	2431	154
							Autorimessa	F	30	2431	155
							Autorimessa	F	30	2431	156
							Autorimessa	F	30	2431	157
							Autorimessa	F	30	2431	158
							Uffici	F	30	2431 2430	200 89
							Bene Comune Esclusivo	F	30	2431	201
							Posto Auto	F	30	2431	202

							Posto Auto	F	30	2431	203
							Posto Auto	F	30	2431	204
							Posto Auto	F	30	2431	205
							Posto Auto	F	30	2431	206
							Posto Auto	F	30	2431	207
							Posto Auto	F	30	2431	208
							Posto Auto	F	30	2431	209
							Posto Auto	F	30	2431	210
							Posto Auto	F	30	2431	211
							Posto Auto	F	30	2431	212
							Bene Comune Esclusivo	F	30	2430	15
							Bene Comune Esclusivo	F	30	2430	16
							Bene Comune Esclusivo	F	30	2430	88

NOTE: Trattasi di Porzione di Complesso Immobiliare
Con Decreto del 17/10/2012 l’Agenzia del Demanio ha rettificato/integrato l’individuazione del precedente Decreto del 20/12/2004.
Con Decreto del 20/12/2012 l’Agenzia del Demanio ha rettificato/integrato l’individuazione del precedente Decreto del 17/10/2012.
L’Agenzia del Demanio con comunicazione del 31/07/2015 prot., 2015/14720/DGPS-SPA-FI ai sensi dell’Art.4 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 dicembre 2005, ha precisato la toponomastica.

17A02550

DECRETO 6 aprile 2017.

Indicazione del prezzo medio ponderato dei buoni ordinari del Tesoro a 182 giorni.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL TESORO

Visto il decreto n. 23908 del 24 marzo 2017, che ha disposto per il 31 marzo 2017 l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a 182 giorni;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Ravvisata l'esigenza di svolgere le aste dei buoni ordinari del Tesoro con richieste degli operatori espresse in termini di rendimento, anziché di prezzo, secondo la prassi prevalente sui mercati monetari dell'area euro;

Ritenuto che, in applicazione dell'art. 4 del menzionato decreto n. 23908 del 24 marzo 2017, occorre indicare con apposito decreto i rendimenti e i prezzi di cui al citato articolo, risultanti dall'asta relativa alla suddetta emissione di buoni ordinari del Tesoro;

Decreta:

Per l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 31 marzo 2017, il rendimento medio ponderato dei buoni a 182 giorni è risultato pari a -0,294%. Il corrispondente prezzo medio ponderato è risultato pari a 100,149.

Il rendimento minimo accoglibile e il rendimento massimo accoglibile sono risultati pari, rispettivamente, a -0,543% e a 0,704%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2017

p. *Il direttore generale del Tesoro*
CANNATA

17A02689

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 31 marzo 2017.

Limitazioni all'afflusso e alla circolazione dei veicoli sull'isola di Capri ed Anacapri.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della Giunta del Comune di Capri in data 17 ottobre 2016, n. 203, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei Comuni di Capri e di Anacapri;

Vista la delibera della giunta del Comune di Anacapri in data 26 ottobre 2016, n. 182, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Capri, dei veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei Comuni di Capri e Anacapri;

Vista la deliberazione del commissario liquidatore dell'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo di Capri in data 28 ottobre 2016, n. 34, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Capri, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei Comuni di Capri e Anacapri;

Vista la nota della prefettura di Napoli n. 58420 del 22 marzo 2017;

Vista la nota n. 5798 dell'11 ottobre 2016 e la nota di sollecito n. 761 del 13 febbraio 2017, con le quali si chiedeva alla Regione Campania l'emissione del parere di competenza;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Vista la nota del direttore generale per la sicurezza stradale n. 1706 del 24 marzo 2017;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 13 aprile 2017 al 1° novembre 2017 e dal 20 dicembre 2017 al 7 gennaio 2018, sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola di Capri degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nei Comuni di Capri e Anacapri.

Art. 2.

Deroghe

Nei periodi di cui all'art. 1 sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:

a) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile,

proprietari o che abbiano in godimento abitazioni ubicate nei Comuni dell'isola, ma non residenti purché iscritti nei ruoli comunali della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Tale deroga è limitata ad un solo veicolo per nucleo familiare e i Comuni dell'isola dovranno rilasciare un apposito contrassegno per il loro afflusso;

b) autoambulanze per servizio con foglio di accompagnamento, servizi di polizia, carri funebri e veicoli trasporto merci, di qualsiasi provenienza sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigenti sulle strade dell'isola e veicoli che trasportano merci ed attrezzature destinate ad ospedali, sulla base di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria;

c) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

d) autoveicoli con targa estera, sempre che siano condotti dal proprietario o da un componente della famiglia del proprietario stesso, purché residenti all'estero, nonché autoveicoli noleggiati presso aeroporti da persone residenti all'estero;

e) autoveicoli che trasportano materiale occorrente per manifestazioni turistiche, culturali e sportive, previa autorizzazione rilasciata dal Comune di Capri o Anacapri e per la durata temporale dei singoli eventi;

f) autoveicoli di servizio per il trasporto di attrezzature in uso al Servizio territoriale del dipartimento provinciale dell'ARPAC.

Art. 3.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 413 a € 1.658 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 20 dicembre 2016.

Art. 4.

Autorizzazioni in deroga

Al prefetto di Napoli è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco sull'isola di Capri e di circolazione nei Comuni di Capri ed Anacapri. Tali autorizzazioni dovranno avere una durata non superiore alle 48 ore di permanenza sull'isola. Qualora le esigenze che hanno dato luogo al rilascio di tali autorizzazioni non si esaurissero in questo termine temporale, le amministrazioni comunali, in presenza di fondati e comprovati motivi possono, con proprio provvedimento, autorizzare per lo stretto periodo necessario, un ulteriore periodo di circolazione.

Art. 5.

Vigilanza

Il prefetto di Napoli è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 31 marzo 2017

Il Ministro: DELRIO

Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2017
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 1655

17A02706

DECRETO 31 marzo 2017.

Limitazioni all'afflusso e alla circolazione dei veicoli sull'isola del Giglio e Giannutri.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera di giunta comunale del Comune dell'isola del Giglio del 30 novembre 2016, n. 61, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola del Giglio e di Giannutri, dei veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nelle stesse isole e degli autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola del Giglio;

Vista la nota dell'Ufficio territoriale del Governo di Grosseto in data 1° febbraio 2017, n. 5055, con la quale si esprime parere favorevole all'emissione del decreto in questione;

Vista la deliberazione della giunta regionale Toscana del 6 febbraio 2017, n 80, con la quale la Regione Toscana esprime parere favorevole all'emissione del decreto in questione;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Vista la nota del direttore generale per la sicurezza stradale n. 1708 del 24 marzo 2017;

Decreta:

Art. 1.

Divieti

1. Dal 13 aprile 2017 al 24 settembre 2017, sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola del Giglio degli autobus appartenenti ad imprese non aventi la sede legale ed amministrativa nell'isola stessa ad esclusione del concessionario che effettua Trasporto pubblico locale comunale.

2. Dal 5 agosto 2017 al 25 agosto 2017 è, altresì, vietato l'afflusso e la circolazione dei veicoli appartenenti a persone non stabilmente residenti nell'isola del Giglio.

3. Dal 13 aprile 2017 al 1° novembre 2017 è vietato l'afflusso e la circolazione, sull'isola di Giannutri, dei veicoli appartenenti a persone non stabilmente residenti nell'isola stessa;

Art. 2.

Deroghe

1. Per l'isola del Giglio, nel periodo di cui all'art. 1, comma 2, sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:

a) veicoli appartenenti a persone stabilmente residenti, secondo le risultanze degli atti anagrafici, con esclusione delle persone dimoranti ovvero domiciliate nel Comune dell'isola del Giglio;

b) veicoli appartenenti a persone non residenti iscritte nei ruoli comunali delle imposte di nettezza urbana che autocertificano tale condizione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni;

c) veicoli i cui proprietari, non residenti, trascorreranno almeno cinque giorni sull'isola e caravan e autocaravan i cui proprietari trascorreranno con il loro veicolo almeno quattro giorni nell'unico campeggio esistente nell'isola. Durante il periodo di vigenza dei divieti, i proprietari dovranno esibire allo sbarco sull'isola ed a richiesta degli organi di controllo, un'autocertificazione, da conservare all'interno del veicolo per tutto il periodo di soggiorno, nella quale dovranno essere riportati i dati del veicolo (targa ed intestatario), i dati del dichiarante (dati anagrafici, indirizzo e codice fiscale) ed i dati del datore dell'alloggio (nome esercizio, località e periodo del soggiorno);

d) veicoli con targa estera;

e) veicoli per trasporto merci, sempre che non siano in contrasto con le limitazioni alla circolazione vigente sulle strade dell'isola;

f) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia e antincendio;

g) veicoli al servizio di persone invalide, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorità italiana o estera.

2. Per l'isola di Giannutri, nel periodo di cui all'art. 1, comma 3, sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:

a) veicoli appartenenti a persone stabilmente residenti, secondo le risultanze degli atti anagrafici, con esclusione delle persone dimoranti ovvero domiciliate nel Comune di isola del Giglio, frazione isola di Giannutri;

b) autoambulanze, carri funebri, veicoli dei servizi di polizia ed antincendio;

c) veicoli al servizio di persone invalide, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

d) veicoli adibiti al recupero dei R.S.U., e al trasporto di materiali classificati rifiuti speciali;

e) veicoli adibiti all'approvvigionamento idrico, alla manutenzione dell'acquedotto, della rete fognaria e della rete elettrica, nonché al trasporto di gasolio per centrale elettrica.

Art. 3.

Autorizzazioni

Al Comune dell'isola del Giglio è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco, ivi compresi i veicoli appartenenti alle aziende e/o agli operatori impegnati nell'ambito della fase WP9 di bonifica e ripristino fondali naufragio Costa Concordia.

Art. 4.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 413 a € 1.658 così come previsto dal comma 2, dell'art. 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 20 dicembre 2016.

Art. 5.

Vigilanza

Il prefetto di Grosseto è incaricato dell'esecuzione e dell'assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 31 marzo 2017

Il Ministro: DELRIO

Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2017
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 1656

17A02707

DECRETO 31 marzo 2017.

Limitazioni all'afflusso e alla circolazione dei veicoli sull'isola di Ischia.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999 con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della Giunta comunale del Comune di Ischia in data 28 ottobre 2016, n. 101, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania;

Vista la delibera della Giunta comunale del Comune di Lacco Ameno in data 19 gennaio 2017, n. 14, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia, degli autoveicoli appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania;

Vista la delibera della Giunta comunale del Comune di Casamicciola Terme in data 18 novembre 2016, n. 180, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia degli autoveicoli appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania;

Vista la delibera della Giunta municipale del Comune di Forio in data 25 novembre 2016, n. 141, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia degli autoveicoli appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania, con esclusione di quelli appartenenti ai residenti della regione Campania che dimostrino di soggiornare almeno 15 giorni in casa privata o per 7 giorni in un albergo situato nella frazione Panza in Forio, limitatamente ad un solo autoveicolo per ciascun nucleo familiare;

Vista la delibera della Giunta comunale del Comune di Barano d'Ischia in data 26 gennaio 2017, n. 1, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania con esclusione di quelli appartenenti ai residenti nella regione Campania che dimostrino di soggiornare almeno 15 giorni in casa privata con regolare contratto di affitto, o 7 giorni in un albergo del Comune di Barano d'Ischia, limitatamente ad un solo autoveicolo per ciascun nucleo familiare;

Vista la delibera della Giunta comunale del Comune di Serrara Fontana in data 1° febbraio 2017, n. 11, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Ischia degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania con esclusione di quelli appartenenti ai residenti nella regione Campania che dimostrino di soggiornare almeno 15 giorni in casa privata con regolare contratto di affitto, o 7 giorni in un albergo del comune di Serrara Fontana, limitatamente ad un solo autoveicolo per ciascun nucleo familiare;

Vista la nota n. 5798 dell'11 ottobre 2016 e la nota di sollecito n. 761 del 13 febbraio 2017, con le quali si richiedeva all'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo delle isole di Ischia e di Procida ed alla regione Campania, l'emissione del parere di competenza;

Vista la nota della Prefettura di Napoli n. 58420 del 22 marzo 2017;

Vista l'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Sez. 3° - n. 1109 del 18 giugno 1999 che considera i soggetti non residenti proprietari di abitazioni ubicate nei comuni dell'isola di Ischia, come facenti parte della «popolazione stabile dell'isola stessa»;

Vista l'ordinanza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania Sez. 1° - n. 2972/2000 del 21 giugno 2000 che ritiene che la soluzione di riduzione dei veicoli appartenenti alla popolazione residente, proposta dal comune di Barano d'Ischia, in favore di una deroga per gli affittuari di appartamenti, costituisca un equilibrato contemperamento degli interessi di sicurezza stradale e di promozione turistica;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Vista la nota del direttore generale per la Sicurezza stradale n. 1705 del 24 marzo 2017;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 13 aprile 2017 al 30 settembre 2017 sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola di Ischia, comuni di Casamicciola Terme, Barano d'Ischia, Serrara Fontana, Forio, Ischia e Lacco Ameno, degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone residenti nel territorio della regione Campania o condotti da persone residenti sul territorio della Regione Campania con esclusione di quelli appartenenti a persone facenti parte della popolazione stabile dell'isola.

Art. 2.

Divieto

Nel medesimo periodo il divieto di cui all'art. 1 è esteso agli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 26 t, anche se circolanti a vuoto, appartenenti a persone non residenti nel territorio della regione Campania.

Art. 3.

Deroghe

Nel periodo e nei comuni di cui all'art. 1 sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:

a) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine e carri funebri;

b) veicoli per il trasporto di cose di portata inferiore a 13,5 t limitatamente alle giornate dal lunedì al venerdì, purché non festive. Tale limitazione non sussiste per i veicoli che trasportano generi di prima necessità e soggetti a facile deperimento, farina, farmaci, generi di lavanderia, quotidiani e periodici di informazione o bagagli al seguito di comitive turistiche provenienti con voli *charter* muniti della certificazione dell'agenzia di viaggio e veicoli per il trasporto di cose di qualsiasi portata, adibiti a trasporto di carburante e di rifiuti;

c) autoveicoli al servizio delle persone invalide, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992 n. 495, e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

d) autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni, manifestazioni culturali, fiere e mercati. Il permesso di sbarco verrà concesso dall'Amministrazione comunale interessata, di volta in volta, secondo le necessità;

e) autobus di lunghezza superiore a 7,5 metri e autocaravan che dovranno sostare, per tutto il tempo della permanenza sull'isola, in apposite aree loro destinate e potranno essere ripresi solo alla partenza;

f) autoveicoli di proprietà della Città metropolitana di Napoli condotti dagli agenti di vigilanza venatoria e per il servizio di viabilità, autoveicoli di proprietà dell'Osservatorio vesuviano – Istituto nazionale geofisica e vulcanologia;

g) veicoli in uso a soggetti che risultino proprietari di abitazioni ricadenti nel territorio di uno dei comuni isolani e che, pur non avendo la residenza anagrafica, siano muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Comune sul quale è indicata l'ubicazione dell'abitazione di proprietà, limitatamente ad un solo veicolo per nucleo familiare;

h) veicoli che trasportano merci ed attrezzature destinate ad ospedali e/o case di cura, sulla base di apposita certificazione rilasciata dalla struttura sanitaria;

i) veicoli che trasportano esclusivamente veicoli nuovi da immatricolare;

j) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno 15 giorni in una casa privata, con regolare contratto di affitto, o per 7 giorni in un albergo del Comune di Barano d'Ischia, alle quali sarà rilasciato apposito bollino dalla polizia urbana del suddetto Comune;

k) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno 15 giorni in una casa privata, con regolare contratto di affitto, o per 7 giorni in un albergo del Comune di Serrara Fontana, alle quali sarà rilasciata apposita autorizzazione dalla polizia urbana del suddetto Comune;

l) veicoli, nel numero di uno per ciascun nucleo familiare, di persone residenti nel territorio della regione Campania che dimostrino di soggiornare per almeno 15 giorni in una casa privata o per 7 giorni in un albergo situato nella frazione Panza in Forio, alle quali sarà rilasciato apposito contrassegno dalla polizia urbana del suddetto Comune;

m) autoveicoli di servizio per il trasporto di attrezzature in uso al Servizio territoriale del Dipartimento provinciale dell'ARPAC;

n) veicoli appartenenti a persone residenti nell'isola di Procida che devono recarsi sull'isola di Ischia per raggiungere le strutture sanitarie allocate presso l'ospedale «A. Rizzoli», munite di certificazione del medico di base o dell'amministrazione della struttura ospedaliera.

Art. 4.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 413 a euro 1.658 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 20 dicembre 2016.

Art. 5.

Autorizzazioni in deroga

Al Prefetto di Napoli è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco e di circolazione sull'isola di Ischia. Tali autorizzazioni dovranno avere una durata non superiore alle 48 ore di permanenza sull'isola. Qualora le esigenze che hanno dato luogo al rilascio di tali autorizzazioni non si esaurissero in questo termine temporale, le Amministrazioni comunali, in presenza di fondati e comprovati motivi possono, con proprio provvedimento, autorizzare per lo stretto periodo necessario, un ulteriore periodo di circolazione.

Art. 6.

Vigilanza

Il Prefetto di Napoli e le Capitanerie di porto, ognuno per la parte di propria competenza, assicurano l'esecuzione e l'assidua e sistematica sorveglianza del rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 31 marzo 2017

Il Ministro: DELRIO

Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2017
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 1654

17A02708

DECRETO 31 marzo 2017.

Limitazioni all'afflusso e alla circolazione dei veicoli sull'isola di Procida.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo compete al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni ed i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabile;

Vista la delibera della Giunta comunale del Comune di Procida in data 29 dicembre 2016, n. 219, concernente il divieto di afflusso e di circolazione sull'isola di Procida degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'isola;

Vista la successiva delibera dello stesso Comune di Procida in data 11 gennaio 2017, n. 1, di modifica della deliberazione del 29 dicembre 2016, n. 219;

Vista la nota n. 5798 dell'11 ottobre 2016 e la nota di sollecito n. 761 del 13 febbraio 2017, con le quali si chiedeva all'Azienda autonoma di cura, soggiorno e turismo delle isole di Ischia e di Procida e alla regione Campania l'emissione del parere di competenza;

Vista la nota della Prefettura di Napoli n. 58420 del 22 marzo 2017;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Vista la nota del direttore generale per la Sicurezza stradale n. 1707 del 24 marzo 2017;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 13 aprile 2017 al 24 settembre 2017, sono vietati l'afflusso e la circolazione sull'isola di Procida degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori, appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente sull'isola, anche se risultino cointestati con persone residenti.

Art. 2.

Deroghe

Nel periodo di cui all'art. 1 sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:

a) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori con targa estera e autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di proprietà di soggetti non residenti nella regione Campania, sempre che siano condotti da persone non residenti in alcun Comune della Campania, che possono sbarcare e circolare sull'isola solo per raggiungere il luogo di destinazione. Essi dovranno rimanere in sosta nei luoghi di arrivo o in parcheggi privati;

b) autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti ai proprietari di abitazioni ubicate nel territorio dell'isola che, pur non essendo residenti, risultino iscritti nei ruoli comunali della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani, e che possono sbarcare e circolare sull'isola per raggiungere il luogo di destinazione. Per il libero transito sull'isola dovranno munirsi di specifico abbonamento alle aree di sosta in concessione ed esporre apposito contrassegno;

c) veicoli noleggiati e condotti da persone che hanno la propria residenza nel comune di Procida;

d) autoambulanze, veicoli delle forze dell'ordine, veicoli tecnici delle aziende erogatrici di pubblici servizi nell'isola, carri funebri e veicoli al seguito, e autoveicoli appartenenti al servizio ecologico della Città metropolitana;

e) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche ed integrazioni, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

f) veicoli appartenenti a ditte che lavorano sull'isola di Procida, nonché autoveicoli che trasportano artisti e relative attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo di interesse pubblico o anche in forma privata, previa autorizzazione rilasciata di volta in volta dall'Amministrazione comunale;

g) autovetture trainanti caravan o carrelli tenda, nonché autocaravan, che in ogni caso dovranno rimanere ferme, per tutto il periodo di divieto di cui all'art. 1, nel punto in cui hanno effettuato il primo parcheggio dopo lo sbarco;

h) veicoli destinati agli approvvigionamenti alimentari di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, ad eccezione di quelli diretti al rifornimento degli esercizi commerciali;

i) veicoli adibiti al trasporto di cose di massa complessiva a pieno carico non superiore a 5 t, limitatamente ai giorni feriali dal lunedì al venerdì;

j) veicoli di servizio per il trasporto di attrezzature in uso ad altre pubbliche amministrazioni, quale Regione, Città metropolitana, Servizio territoriale del Dipartimento provinciale dell'ARPAC, della ASL e veicoli elettrici.

Art. 3.

Autorizzazioni in deroga

Al Prefetto di Napoli è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco e di circolazione sull'isola di Procida. Tali autorizzazioni dovranno avere una durata non superiore alle 48 ore di permanenza sull'isola. Qualora le esigenze che hanno dato luogo al rilascio di tali autorizzazioni non si esaurissero in questo termine temporale, l'Amministrazione comunale, in presenza di fondati e comprovati motivi può, con proprio provvedimento, autorizzare per lo stretto periodo necessario, un ulteriore periodo di circolazione.

Art. 4.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 413 a euro 1.658 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 20 dicembre 2016.

Art. 5.

Vigilanza

Il Prefetto di Napoli è incaricato della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 31 marzo 2017

Il Ministro: DELRIO

Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2017
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 1653

17A02709

DECRETO 31 marzo 2017.

Limitazioni all'afflusso e alla circolazione dei veicoli sulle isole Tremiti.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto l'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato con decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, concernente limitazioni all'afflusso ed alla circolazione stradale nelle piccole isole dove si trovano comuni dichiarati di soggiorno o di cura;

Vista la circolare n. 5222 dell'8 settembre 1999, con la quale sono state dettate le istruzioni relative all'applicazione del summenzionato art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

Considerato che ai sensi del predetto articolo spetta al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le regioni e i comuni interessati, la facoltà di vietare nei mesi di più intenso movimento turistico, l'afflusso e la circolazione nelle piccole isole di veicoli appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente;

Vista la deliberazione di Giunta comunale del Comune di isole Tremiti in data 4 novembre 2016, n. 80;

Vista la nota n. 6674 del 21 marzo 2017 della Regione Puglia; con la quale si esprime parere favorevole all'emissione del decreto in questione;

Vista la nota dell'Ufficio territoriale del governo di Foggia prot. nr. 34982/16 - Circ.Traff. - Area III del 19 ottobre 2016;

Vista la nota n. 19526 del 7 marzo 2017 dell'Ufficio territoriale del governo di Campobasso;

Ritenuto opportuno adottare i richiesti provvedimenti restrittivi della circolazione stradale per le ragioni espresse nei succitati atti;

Vista la nota del direttore generale per la Sicurezza stradale n. 1709 del 24 marzo 2017;

Decreta:

Art. 1.

Divieto

Dal 13 aprile 2017 al 30 settembre 2017 sono vietati l'afflusso e la circolazione nel territorio del Comune di isole Tremiti degli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori appartenenti a persone non facenti parte della popolazione stabilmente residente nel comune stesso.

Art. 2.

Divieto

Nel medesimo periodo il divieto di cui all'art. 1 è esteso sull'isola di San Domino a tutti gli autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 26 t.

Art. 3.

Deroghe

Nel periodo di cui all'art. 1 sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli:

a) autoambulanze, veicoli delle Forze dell'ordine e Forze armate;

b) autoveicoli che trasportano invalidi, purché muniti dell'apposito contrassegno previsto dall'art. 381 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modifiche e integrazioni, rilasciato da una competente autorità italiana o estera;

c) autoveicoli per il trasporto di artisti e attrezzature per occasionali prestazioni di spettacolo, per convegni e manifestazioni culturali, previa autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione comunale di volta in volta secondo le necessità;

d) autoveicoli adibiti al trasporto di beni di prima necessità, attrezzature ed apparecchiature per il rifornimento periodico, la conduzione ed assistenza tecnica di strutture ricettive turistiche in genere, previa autorizzazione dell'Amministrazione comunale;

e) autoveicoli per il trasporto di materiale necessario per la manutenzione e/o rifornimenti delle private abitazioni dei residenti e/o proprietari di immobili, previa autorizzazione rilasciata dall'Amministrazione comunale di volta in volta secondo le necessità.

Art. 4.

Sanzioni

Chiunque viola i divieti di cui al presente decreto è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 413 a euro 1.658 così come previsto dal comma 2 dell'art. 8 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, con gli aggiornamenti di cui al decreto del Ministro della giustizia in data 20 dicembre 2016.

Art. 5.

Autorizzazioni in deroga

Ai Prefetti di Foggia e Campobasso è concessa la facoltà, in caso di appurata e reale necessità ed urgenza, di concedere ulteriori autorizzazioni in deroga al divieto di sbarco sulle Isole Tremiti.

Art. 6.

Vigilanza

I Prefetti di Foggia e Campobasso sono incaricati della esecuzione e della assidua e sistematica sorveglianza sul rispetto dei divieti stabiliti con il presente decreto, per tutto il periodo considerato.

Roma, 31 marzo 2017

Il Ministro: DELRIO

Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 2017
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, reg. n. 1, foglio n. 1657

17A02710

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 3 aprile 2017.

Modifiche all'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, recante: «Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2017-2018». (Ordinanza n. 18).

Il commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016, recante «Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che il giorno 24 agosto 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 9 settembre 2016 con cui Vasco Errani è stato nominato commissario straordinario del Governo, ai sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni, ai fini della ricostruzione nei territori dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016;

Richiamato il comma 2 dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, il quale prevede che il commissario straordinario del Governo provvede, in particolare, al coordinamento delle amministrazioni statali, nonché con l'Autorità nazionale anticorruzione, alla definizione dei piani, dei programmi d'intervento, delle risorse necessarie e delle procedure amministrative finalizzate alla ricostruzione degli edifici pubblici e privati, nonché delle infrastrutture nei territori colpiti dal sisma;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016, recante l'ulteriore estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno nuovamente colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 18 ottobre 2016, n. 244, recante «Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 294 del 17 dicembre 2016 e, in particolare, gli articoli 2, 3, comma 3, 14, commi 1 e 2, 15, 16, 18 e 50;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera *e)*, del decreto-legge n. 189 del 2016, in forza del quale il commissario straordinario del Governo svolge le funzioni di coordinamento degli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al titolo II capo I ai sensi dell'art. 14 del medesimo decreto-legge;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016 che attribuisce al commissario straordinario, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo, previa intesa con i presidenti delle regioni interessate nell'ambito della cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 novembre 2016, n. 248 «Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'art. 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 2017;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, n. 263 «Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'art. 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 2017;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* 9 febbraio 2017, n. 33, recante «Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017» e, in particolare:

l'art. 1, comma 2, che, nel modificare il comma 4 dell'art. 14 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, prevede che anche i comuni e le province interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 possano, sulla base delle priorità stabilite dal commissario straordinario d'intesa con i vice commissari nella cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016 ed in coerenza con il piano delle opere pubbliche e il piano dei beni culturali di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)* del medesimo art. 14, predisporre ed inviare al commissario straordinario i progetti degli interventi di ricostruzione pubblica;

l'art. 5, comma 1, lettera *a)*, del decreto-legge n. 8 del 2017 che, nell'introdurre nel comma 2 dell'art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016 la lettera a-*bis*), prevede che il commissario straordinario predispone ed approva piani finalizzati ad assicurare il ripristino, per il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2017-2018, delle condizioni necessarie per la ripresa ovvero per lo svolgimento della normale attività scolastica, educativa o didattica, in ogni caso senza incremento della spesa di personale, nei comuni di cui all'art. 1, comma 1, nonché comma 2, del citato decreto-legge n. 189 del 2016, limitatamente a quelli nei quali risultano edifici scolastici distrutti o danneggiati a causa degli eventi sismici;

l'art. 5, comma 1, lettera *b)* del decreto-legge n. 8 del 2017 che, nell'inserire nell'art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, il comma 3-*bis*, prevede: *a)* che gli interventi funzionali alla realizzazione dei piani previsti dalla lettera a-*bis*) del novellato art. 14 del citato decreto-legge n. 189 del 2016 costituiscono presupposto per l'applicazione della procedura di cui all'art. 63, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; *b)* l'applicazione, per gli appalti pubblici di lavori, di servizi e di forniture da aggiudicarsi da parte del commissario straordinario, delle disposizioni di cui all'art. 63, commi 1 e 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; *c)* che «nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione, l'invito, contenente l'indicazione dei criteri di aggiudicazione dell'appalto, è rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'art. 30. In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe, l'invito previsto dal terzo periodo deve essere rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture - uffici territoriali del Governo ai sensi dell'art. 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia di cui all'art. 30. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30, comma 6. I lavori vengono affidati sulla base della valutazione delle offerte effettuata da una commissione giudicatrice costituita secondo le modalità stabilite dall'art. 216, comma 12, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50»;

Ritenuto necessario provvedere alla modifica delle previsioni contenute negli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9 dell'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2016, al fine di rendere le stesse coerenti con la formulazione dell'art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, come modificato dall'art. 5 del decreto-legge n. 8 del 2017;

Ritenuto, altresì, necessario: *a)* al fine di consentire la realizzazione dei nuovi edifici di cui alla lettera *a)* del comma 1 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017 per l'inizio dell'anno scolastico 2017-2018, disciplinare in modo specifico, con l'indicazione dei termini massimi, l'attività di selezione degli operatori economici, da invitare alla procedura negoziata, nonché le procedure di gara; *b)* prevedere l'avvio da parte delle regioni, delle province e dei comuni interessati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, dell'attività di progettazione relativa alla riparazione degli edifici scolastici di cui alla lettera *b)* del comma 1 dell'art. 1 dell'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017;

Vista l'intesa espressa dai presidenti delle regioni - vicecommissari nella riunione della cabina di coordinamento del 28 marzo 2017;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e successive modificazioni ed integrazioni, in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di trenta giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti;

Dispone:

Art. 1.

Attività di progettazione

1. All'art. 2 dell'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «l'attività di progettazione è così articolata: 1) elaborazione del progetto definitivo; 2) elaborazione del progetto esecutivo. L'attività di progettazione è avviata dal commissario straordinario sulla base dei provvedimenti di localizzazione di cui al successivo art. 3» sono sostituite dalle seguenti «l'attività di progettazione, avviata dal commissario straordinario sulla base dei provvedimenti di localizzazione di cui al successivo art. 3, consiste nella elaborazione del progetto definitivo»;

b) al comma 2, dopo le parole «L'attività prevista dal precedente comma 1 è effettuata» sono inserite le seguenti «dai comuni e dalle province anche attraverso professionisti abilitati o»;

c) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le attività di verifica di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 6 del citato art. 26 sono effettuate dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia ai sensi dell'art. 55-*bis*, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»;

d) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-*bis*. È autorizzata la verifica e la validazione del progetto definitivo ai sensi dell'art. 26 del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche in assenza di tutti i necessari pareri, intese, concerti, autorizzazioni, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, in ragione della loro acquisizione tramite la determinazione conclusiva espressa dalla Conferenza permanente di cui all'art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016 sul progetto esecutivo presentato dall'aggiudicatario.

3-*ter*. Ferma la previsione di cui al comma 3-*bis*, ove venga richiesta la valutazione del progetto definitivo ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, prima della sua verifica o validazione, i termini previsti dal terzo comma del citato art. 3 sono ridotti, rispettivamente, a tre giorni, per la richiesta di documentazione integrativa, ed a sette giorni per il parere sulla conformità dello stesso alla normativa ed ai criteri tecnici di prevenzione incendi. I medesimi termini di cui al periodo precedente si applicano al procedimento di acquisizione del parere igienico-sanitario. Le istanze, le domande e le richieste necessarie per il rilascio di valutazioni, di pareri, di autorizzazioni, di nulla-osta ovvero di atti assenso relativi al progetto definitivo o al progetto esecutivo sono esenti dal pagamento di spese, di tributi, di contributi, di diritti di segreteria o di corrispettivi comunque denominati»;

e) il comma 4 è integralmente sostituito dai seguenti:

«4. Le attività di verifica preventiva dell'interesse archeologico e di approvazione dei progetti, di cui agli articoli 25 e 27 del decreto legislativo n. 50 del 2016 vengono effettuate esclusivamente con riguardo al progetto esecutivo presentato dall'aggiudicatario. A tal fine, il responsabile unico del procedimento richiede al commissario straordinario la convocazione della Conferenza permanente di cui all'art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016, secondo le modalità disciplinate nell'ordinanza commissariale n. 16 del 3 marzo 2017. Tutti i termini previsti nell'ordinanza commissariale n. 16 del 3 marzo 2017 sono ridotti della metà. I termini di cui all'art. 3, comma 5 della citata ordinanza commissariale n. 16 sono ridotti rispettivamente a dieci giorni ovvero a venti giorni, qualora siano coinvolte amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute. Partecipano alla Conferenza permanente, oltre alle amministrazioni indicate dall'art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016 e dall'ordinanza commissariale n. 16 del 3 marzo 2017, anche gli eventuali enti gestori di servizi pubblici a rete per i quali possono riscontrarsi interferenze con il progetto. Nell'ambito della Conferenza permanente:

a) le amministrazioni coinvolte rendono le proprie determinazioni, in termini di assenso ovvero di assenso condizionato e, in tale ultimo caso, indicano le prescrizioni e le modifiche necessarie;

b) gli enti gestori di servizi pubblici a rete sono obbligati a segnalare la sussistenza di interferenze non rilevate con il sedime della infrastruttura o dell'insediamento produttivo, a pronunciarsi sulla localizzazione e sul tracciato dell'opera, anche presentando proposte modificative, nonché a comunicare l'eventuale necessità di opere mitigatrici e compensative dell'impatto, esclusivamente secondo le modalità previste nell'ordinanza commissariale n. 16 del 3 marzo 2017.

4-*bis*. Le varianti al progetto esecutivo occorrenti, sulla base delle prescrizioni o delle modifiche richieste dalla Conferenza permanente, costituiscono varianti d'ufficio disposte dalla stazione appaltante e, in quanto tali, obbligatorie per l'aggiudicatario, anche laddove determinino una modificazione delle prestazioni superiore al quinto dell'importo del contratto. Le variazioni di cui al precedente periodo, che in ogni caso non possono essere superiori al trenta per cento dell'importo del contratto, sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla loro valutazione sulla base del Prezzario unico cratere centro Italia 2016 approvato con l'ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016 ovvero in mancanza secondo il procedimento disciplinato dall'art. 32, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207.».

Art. 2.

Localizzazione degli edifici e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria

1. All'art. 3 dell'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il quinto comma, è aggiunto il seguente:

«5-*bis*. Le attività di cui alla lettera *c)* del precedente quinto comma possono essere effettuate anche da altre amministrazioni aggiudicatrici, come definite dalla lettera *a)* del primo comma dell'art. 1 del decreto legisla-

tivo n. 50 del 2016, previa intesa con i comuni e le province, proprietarie degli immobili di cui alla lettera *a)* del precedente comma 1, e comunicata al commissario straordinario, ai fini dell'assunzione dei relativi oneri a carico delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016.»;

b) al settimo comma, le parole «da parte dei comuni» sono sostituite dalle seguenti «da parte dei comuni e delle province»;

c) al nono comma, dopo la lettera *b)*, è inserita la seguente:

«*c)* le spese sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici, come definite dalla lettera *a)* del primo comma dell'art. 1 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per lo svolgimento, ai sensi e per gli effetti del comma 5-*bis*, dell'attività di demolizione degli edifici esistenti e di conferimento delle relative macerie in discarica, calcolate con l'applicazione Prezzario unico cratere centro Italia 2016 approvato con l'ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016, ammissibili a contributo ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché le modalità di erogazione dello stesso»;

d) dopo il nono comma, è inserito il seguente:

«10. Qualora i comuni e le province, proprietari degli edifici scolastici che non possono essere oggetto di adeguamento sismico secondo la disciplina delle Norme tecniche per le costruzione per gli edifici strategici di classe d'uso IV, in ragione dell'esistenza di vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero dell'eccessiva onerosità degli interventi a tal fine necessari, provvedano a sottoscrivere appositi contratti di donazione aventi ad oggetto la realizzazione di nuovi edifici scolastici definitivi, nel rispetto della vigente disciplina di settore in materia di edilizia scolastica, con particolare riferimento alla disciplina delle Norme tecniche per le costruzioni per gli edifici strategici di classe d'uso IV, alla normativa in materia di risparmio energetico e di sicurezza antincendio, con le ordinanze di cui al precedente comma 9, vengono altresì indicati:

a) gli importi massimi delle spese eventualmente sostenute dai comuni e dalle province per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, di cui alla lettera *d)* del precedente quarto comma, ed ammissibili a contributo, sulla base dei parametri contenuti nel Prezzario unico cratere centro Italia 2016 approvato con l'ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché le modalità di riconoscimento e di erogazione dello stesso;

b) gli importi massimi delle spese eventualmente sostenute dai comuni e dalle province per la demolizione degli edifici esistenti ed al conferimento delle relative macerie in discarica, calcolate con l'applicazione Prezzario unico cratere centro Italia 2016 approvato con l'ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016, ammissibili a contributo ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016, nonché le modalità riconoscimento di erogazione dello stesso. Ai fini del riconoscimento del contributo relativo alle attività di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente periodo, i comuni e le province provvedono a trasmettere copia del contratto di donazione all'ufficio speciale per la ricostruzione, territorialmente competente, entro sette giorni dalla sua sottoscrizione e comunque prima dell'avvio di procedure di gara per l'affidamento dei lavori.

Art. 3.

Procedura di scelta del contraente

1. All'art. 4 dell'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, l'espressione «committenza.» è sostituita dalla seguente: «committenza, per conto del commissario straordinario per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016 che, ai fini della realizzazione dei nuovi edifici di cui alla lettera *a)*, comma 1, dell'art. 1, costituisce stazione appaltante ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, lettera *a)* e lettera *o)* del decreto legislativo n. 50 del 2016.»;

b) dopo il primo comma, è inserito il seguente:

«1-*bis*. La centrale unica di committenza provvede all'individuazione dei contraenti ed al compimento di tutte attività necessarie secondo le modalità previste dalla presente disposizione e dal sopra citato art. 5 del decreto-legge n. 8 del 2017. In particolare, la centrale unica di committenza:

a) assicura, attraverso il proprio sito istituzionale, l'accessibilità all'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016;

b) provvede, sulla base delle indicazioni fornite dal commissario straordinario in ordine al numero, alla tipologia ed alle caratteristiche essenziali dei lavori da affidare, all'effettuazione di una consultazione preliminare, mediante la predisposizione di apposito avviso pubblico diretto ad acquisire le manifestazioni di interesse di tutti gli operatori economici iscritti, alla data di scadenza del termine indicato nel medesimo avviso, nell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016 e degli operatori economici iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'art. 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che documentino, anche mediante apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, l'avvenuta presentazione, entro il termine previsto dall'avviso medesimo, della domanda di iscrizione nella predetta Anagrafe antimafia. L'avviso pubblico deve contenere, per ciascuna procedura di gara, la descrizione degli elementi essenziali della prestazione richiesta e l'indicazione dei requisiti di qualificazione necessari anche attraverso l'indicazione delle categorie di opere generali e delle categorie delle opere specializzate come definite dall'allegato A del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Il termine entro il quale devono essere formalizzate le manifestazioni di interesse non può essere inferiore a tre giorni, né superiore a sette giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso pubblico sul sito istituzionale della centrale unica di committenza;

c) provvede alla formazione, alla gestione ed all'aggiornamento dell'elenco degli operatori economici che hanno provveduto alla formalizzazione della manifestazione d'interesse secondo le modalità previste nella precedente lettera *b)*, in collaborazione con la Struttura di missione di cui all'art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016;

d) entro tre giorni dalla validazione del progetto definitivo da parte del responsabile unico del procedimento, effettua il sorteggio degli operatori economici che abbiano formalizzato la dichiarazione di interesse secondo le modalità indicate nella precedente lettera *b)*, in seduta pubblica ed attraverso modalità anche informatiche che assicurino la trasparenza, la parità di trattamento, la concorrenza e la rotazione;

e) invia, simultaneamente e per iscritto, con procedure telematiche, agli operatori economici sorteggiati una lettera di invito, avente il seguente contenuto minimo:

descrizione degli elementi essenziali della prestazione richiesta;

indicazione del termine e delle modalità di presentazione dell'offerta, nonché del luogo e della data della seduta pubblica nella quale la commissione giudicatrice procederà alla verifica dell'integrità dei plichi contenenti le buste con le offerte ed alla loro conseguenziale apertura;

specificazione del criterio di aggiudicazione;

previsione dell'obbligo di indicare all'atto della formalizzazione dell'offerta, l'eventuale nominativo dell'operatore o degli operatori economici partecipanti al raggruppamento temporaneo ovvero al consorzio e riproduzione del contenuto integrale dell'art. 5, comma 7, lettera *a)* della presente ordinanza;

indicazione della possibilità di presentare un'offerta, contenente l'indicazione del nominativo dell'operatore o degli operatori economici dei quali l'offerente intenda avvalersi ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ovvero dei lavori o delle parti di opere che si intendono subappaltare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 105, comma 4, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 50 del 2016, fermo il limite massimo previsto dal comma 2 del sopra menzionato art. 105, e riproduzione del contenuto integrale dell'art. 5, comma 7, lettere *b)* e *c)* della presente ordinanza;

indicazione della possibilità di presentare un'offerta, contenente l'indicazione di una o più imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nella lettera di invito, nei limiti ed alle condizioni previste nell'art. 92, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e riproduzione del contenuto integrale dell'art. 5, comma 7, lettera *c)* della presente ordinanza;

indicazione della possibilità che la Conferenza permanente, chiamata a pronunciarsi sull'approvazione del progetto esecutivo, possa formulare prescrizioni o richiedere modifiche e che, trattandosi di varianti d'ufficio disposte dalla Stazione appaltante, sono obbligatorie per l'aggiudicatario;

indicazione del termine di ultimazione dei lavori, come individuato dall'art. 6, comma 6-*bis*, della presente ordinanza e riproduzione del contenuto integrale dei commi 6-*ter* e 6-*quater* del citato art. 6;

f) dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte di cui all'art. 5, comma 2, della presente ordinanza, provvede alla nomina dei componenti della commissione di aggiudicazione;

g) provvede alla verifica, secondo le modalità di cui all'art. 81 del decreto legislativo n. 50 del 2016, del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico-finanziario di tutti gli operatori economici invitati che abbiano presentato l'offerta entro i termini assegnati;

h) ove necessario, richiede, per il tramite del commissario straordinario, l'effettuazione dei controlli relativi ai progettisti che risultino iscritti nel solo elenco di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016;

i) provvede alla formulazione della proposta di aggiudicazione, curandone la trasmissione sia al commissario straordinario, per la successiva approvazione, sia al presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, lettera *b)*, n. 7, dell'accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto con il commissario straordinario e con l'Autorità nazionale anticorruzione in data 28 dicembre 2016;

j) esercita l'attività di controllo sull'esecuzione dei lavori secondo le modalità stabilite nell'accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica sottoscritto con il commissario straordinario e con l'Autorità nazionale anticorruzione in data 28 dicembre 2016.»;

c) al secondo comma sono apportate le seguenti modificazioni: la parola «esclusivamente» è soppressa; dopo il primo periodo è aggiunto il seguente «Per le eventuali voci mancanti, il prezzo viene determinato secondo il procedimento disciplinato dall'art. 32, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207»;

d) il terzo comma è abrogato.

2. L'art. 5 dell'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017 è integralmente sostituito dal seguente:

«1. Per gli interventi funzionali alla realizzazione degli edifici di cui alla lettera *a)* comma 1 dell'art. 1, è ammesso l'uso della procedura negoziata di cui all'art. 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, come disciplinata dall'art. 5, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge n. 8 del 2017, sulla base del progetto definitivo elaborato in conformità alle previsioni contenute negli articoli 24, commi 1 e 2, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. L'offerta ha ad oggetto il progetto esecutivo ed il prezzo. L'offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. È ammessa la presentazione di offerte migliorative che

non comportino un'alterazione dell'essenza strutturale e prestazionale, come fissate dal progetto definitivo e dagli atti di gara. Il criterio dell'aggiudicazione dell'appalto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

2. In considerazione della necessità di assicurare la realizzazione dei nuovi edifici di cui alla lettera *a)*, comma 1 dell'art. 1 entro l'inizio dell'anno scolastico 2017-2018:

a) i termini per la presentazione delle offerte non possono essere superiori a quindici giorni ovvero a diciotto giorni, qualora le offerte possono essere formulate soltanto a seguito di una visita dei luoghi;

b) nelle ipotesi previste dal comma 3 dell'art. 79 del decreto legislativo n. 50 del 2016, la proroga dei termini per la presentazione delle offerte non può superare sette giorni.

3. Sono ammessi a partecipare alla procedura negoziata tutti gli operatori economici, come definiti dall'art. 3, comma 1, lettera *p)* del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché dagli articoli 45 e 46 del medesimo decreto legislativo iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, che abbiano i necessari requisiti di qualificazione. In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe, l'invito deve essere rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'art. 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia di cui all'art. 30.

4. Limitatamente all'attività di progettazione, gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti per i progettisti, ovvero avvalersi di progettisti qualificati, da indicare nell'offerta, o partecipare in raggruppamento con soggetti qualificati per la progettazione. La lettera di invito indica i requisiti richiesti per i progettisti, in conformità alle previsioni di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, n. 263, nonché i requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecnica e professionale occorrenti in relazione alla natura ed all'importo dei lavori oggetto degli affidamenti, come di seguito descritti:

a) idonee dichiarazioni bancarie o, se del caso, comprovata copertura assicurativa contro i rischi professionali;

b) dichiarazione concernente il fatturato relativo ai servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lettera vvvv) del decreto legislativo n. 50 del 2016, espletati negli ultimi tre esercizi disponibili ed anteriori alla formalizzazione dell'offerta;

c) elenco dei lavori, in relazione ai quali sono stati espletati negli ultimi cinque anni i servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lettera vvvv) del decreto legislativo n. 50 del 2016, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati; tale elenco deve essere corredato dai certificati di corretta esecuzione e di buon esito dei lavori più importanti;

d) elenco dei lavori analoghi a quelli oggetto di affidamento, in relazione ai quali sono stati espletati negli ultimi dieci anni i servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lettera vvvv) del decreto legislativo n. 50 del 2016; tale elenco deve essere corredato dai certificati di corretta esecuzione e di buon esito dei lavori più importanti;

e) per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi tre anni (comprendente i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione *IVA)*;

f) per i professionisti singoli e associati, numero delle unità di personale tecnico.

5. Il possesso dei requisiti di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 dicembre 2016, n. 263, e delle capacità economico-finanziarie e tecnico-organizzative dichiarate ai sensi del precedente comma 4 deve essere documentato, a pena di esclusione, al momento della formalizzazione dell'offerta. Nell'offerta, l'entità delle spese di progettazione devono essere indicate separatamente. L'importo dei lavori è comprensivo delle spese di progettazione. I progettisti, ove non iscritti nell'Anagrafe di cui all'art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016 o negli elenchi tenuti dalle prefetture - uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'art. 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, in quanto non sottoposti a verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, devono essere iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016. Il commissario straordinario provvede ad effettuare, in via prioritaria, i controlli relativi ai professionisti, iscritti nel predetto elenco, che partecipino alle procedure disciplinate dalla presente ordinanza.

6. L'individuazione degli operatori economici, invitati a partecipare alla procedura negoziata, avviene in seduta pubblica e secondo modalità anche informatiche che assicurino la trasparenza, la parità di trattamento, la concorrenza e la rotazione, e viene effettuata tra tutti gli iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori prevista dall'art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, che abbiano i necessari requisiti di qualificazione, attestati secondo le modalità di cui agli articoli 84 e 85 del decreto legislativo n. 50 del 2016, e che abbiano formalizzato apposita manifestazione di interesse, secondo le modalità e nei termini previsti dalla lettera *b)* del comma 1-*bis* del precedente art. 4. In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti nella predetta Anagrafe, l'invito deve essere rivolto ad almeno cinque operatori iscritti in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture - uffici

territoriali del Governo, ai sensi dell'art. 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, che abbiano presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia di cui all'art. 30 e che abbiano formalizzato apposita manifestazione di interesse, secondo le modalità e nei termini previsti dalla lettera *b)* del comma 1-*bis* del precedente art. 4. Fermo il limite minimo di cinque operatori previsto dall'art. 14, comma 3-*bis* del decreto-legge n. 189 del 2016, il responsabile unico del procedimento comunica alla centrale unica di committenza, all'atto della trasmissione del progetto definitivo validato, il numero complessivo di operatori economici che devono essere sorteggiati, per motivate esigenze connesse all'importanza ed alla complessità dei lavori, nonché ai tempi di esecuzione degli stessi ed alla necessità assicurare la massima partecipazione alle procedure disciplinate dalla presente ordinanza.

7. In considerazione della necessità di assicurare la realizzazione dei nuovi edifici di cui alla lettera *a)*, comma 1 dell'art. 1, entro l'inizio dell'anno scolastico 2017-2018:

a) a pena di esclusione, nessun operatore economico può essere invitato o partecipare, come operatore individuale, come membro di un raggruppamento temporaneo ovvero di un consorzio, ad un numero di procedure per l'affidamento di lavori, come disciplinate dalla presente ordinanza, superiore ad uno;

b) a pena di esclusione, nessun operatore economico può partecipare come impresa ausiliaria ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 del decreto legislativo n. 189 del 2016, ovvero nelle forme di cui all'art. 105 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per l'effettuazione delle lavorazioni relative alle opere scorporabili in relazione alle quali l'operatore economico invitato non sia in possesso della necessaria qualificazione, ad un numero di procedure per l'affidamento di lavori, come disciplinate dalla presente ordinanza, superiore ad uno;

c) al di fuori delle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera *b)*, la possibilità di procedere all'esecuzione, nelle forme di cui all'art. 105 del decreto legislativo n. 50 del 2016 ovvero di cui all'art. 92, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, di parte delle prestazioni o lavorazioni, affidate secondo le procedure disciplinate dalla presente ordinanza, è limitato a numero tre contratti di appalto; il superamento del limite previsto dal precedente periodo determina l'automatica esclusione del subappaltatore dalle ulteriori procedure e l'obbligo dell'offerente di provvedere alla sua sostituzione;

d) è vietata la contestuale partecipazione alla medesima procedura di negoziata da parte dello stesso operatore economico, come operatore individuale, come membro di un raggruppamento temporaneo o di consorzio, come impresa ausiliaria ovvero come subappaltatore;

e) al momento della formalizzazione dell'offerta, l'operatore economico deve presentare apposita dichiarazione attestante l'insussistenza della causa di esclusione prevista dalle precedenti lettere *a)*, *b)* e *c)* e dell'ipotesi di incompatibilità di cui alla precedente lettera *d)*;

f) i limiti previsti dalle precedenti lettere *a)*, *b)* e *c)* sono alternativi e non cumulabili tra loro; il superamento di uno di detti limiti ovvero la violazione del divieto di cui alla precedente lettera *d)* determina l'esclusione dell'operatore economico dalla procedura negoziata nonché la sua cancellazione, ove iscritto, dall'elenco formato dalla centrale unica di committenza secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 1-*bis*, lettere *b)* e *c)*, della presente ordinanza;

g) ferme le modalità di sorteggio previste dall'art. 4, comma 1, lettera *d)*, della presente ordinanza, è ammesso il superamento del limite previsto dalla precedente lettera *a)*, laddove, la centrale unica di committenza accerti l'esistenza di una delle situazioni alternative di seguito descritte:

il numero di operatori economici, in possesso della necessaria qualificazione ed ancora da invitare, è inferiore a cinque ovvero a quello indicato dal responsabile unico del procedimento ai sensi del precedente comma 6;

tutti gli operatori economici, in possesso della necessaria qualificazione, sono stati invitati almeno una volta alle procedure per l'affidamento di lavori, come disciplinate dalla presente ordinanza.

8. La commissione giudicatrice è costituta da numero tre commissari e può lavorare a distanza con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni. La verifica dell'integrità dei plichi contenenti le buste con le offerte e la loro conseguenziale apertura vengono effettuate dalla commissione nella seduta pubblica indicata nella lettera di invito. Fatte salve le ipotesi di particolare complessità dei progetti presentati dagli offerenti, i lavori della commissione si concludono entro cinque giorni lavorativi successivi alla scadenza dei termini di presentazione delle offerte. Il termine previsto dal precedente periodo è maggiorato del tempo occorrente per l'esperimento della procedura del soccorso istruttorio, di cui all'art. 83, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016, ovvero del procedimento di verifica delle offerte anomale, di cui all'art. 97 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016.

9. I componenti della commissione giudicatrice:

a) sono scelti, secondo modalità che assicurino la trasparenza delle procedure di selezione ed il possesso di un'adeguata competenza tecnica, in numero non superiore a due, tra i professionisti iscritti nell'apposito elenco dei commissari della centrale unica di committenza e, in numero almeno pari ad uno, tra il personale inserito in un apposito elenco, fornito dal commissario straordinario sulla base delle segnalazioni effettuate dalle Forze armate e dalle Forze di polizia nonché dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, anche per il tramite dei provveditorati interregionali per le opere pubbliche. Il componente individuato tra il personale inserito nell'elenco del commissario straordinario assume le funzioni di presidente della commissione;

b) non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratti;

c) possono partecipare contemporaneamente ad un numero di commissioni giudicatrici superiore a due; qualora un membro partecipi, contemporaneamente, ai lavori di un'altra commissione, i lavori di entrambe le commissioni non possono comunque superare i dieci giorni lavorativi.

10. La nomina dei pubblici dipendenti come componenti della commissione giudicatrice produce, limitatamente al tempo occorrente per l'espletamento dell'incarico, gli effetti giuridici del collocamento in posizione di comando, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti. Fermo l'obbligo delle amministrazioni di provenienza di provvedere, con oneri a proprio carico esclusivo, al pagamento del trattamento economico fondamentale, ivi compresa l'indennità di amministrazione, gli eventuali oneri derivanti dallo svolgimento del lavoro straordinario e dalle spese effettivamente sostenute per la trasferta, nei limiti previsti dai rispettivamente ordinamenti, sono a carico del commissario straordinario che vi provvede con le risorse inserite nel quadro economico dell'intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante. Al predetto personale non sono riconosciute, per la partecipazione alla commissione giudicatrice, ulteriori somme a titolo di gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati.

11. È ammessa la presentazione di offerte contenenti:

a) l'indicazione di una o più imprese ausiliarie, ai sensi e per gli effetti dell'art. 89 del decreto legislativo n. 189 del 2016, fermi i limiti ed i divieti previsti dal comma 11 del medesimo art. 89. L'impresa o le imprese ausiliarie al momento della formalizzazione dell'offerta medesima, devono soddisfare alternativamente uno dei seguenti requisiti: iscrizione nell'Anagrafe di cui all'art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016; iscrizione in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo ai sensi dell'art. 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e presentazione della domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia di cui all'art. 30, documentata ovvero attestata tramite apposita dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano anche laddove l'operatore economico, invitato a partecipare alla procedura, in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi relativi alla categoria prevalente per l'importo totale dei lavori, non possieda la qualificazione necessaria per effettuare le lavorazioni relative alle opere scorporabili e provveda, a tale fine, ad indicare nell'offerta uno o più subappaltatori;

b) al di fuori dalle ipotesi disciplinate dall'ultimo periodo della precedente lettera *a)*, l'indicazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 105, comma 4, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 50 del 2016, di lavori o delle parti di opere che si intendono subappaltare, fermo il limite massimo, previsto dal comma 2 del sopra menzionato art. 105. L'impresa o le imprese subappaltatrici al momento della formalizzazione dell'offerta medesima, devono soddisfare alternativamente uno dei seguenti requisiti: iscrizione nell'Anagrafe di cui all'art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016; iscrizione in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture - uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'art. 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e presentazione della domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia di cui all'art. 30, documentata ovvero attestata tramite apposita dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000; domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia di cui all'art. 30, documentata ovvero attestata tramite apposita dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. L'impresa o le imprese subappaltatrici sono individuate, in via prioritaria, nel rispetto della parità delle condizioni economiche e tecniche dell'offerta, tra gli operatori economici, aventi sede legale, alla data di entrata in vigore dell'ordinanza commissariale n. 18 del 2017 in uno dei comuni di cui agli allegati del decreto-legge n. 189 del 2016. Qualora venga indicato come subappaltatore un operatore economico diverso da quelli previsti dal periodo precedente, l'offerente deve dichiarare, nei modi e nelle forme di cui all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, e dimostrare documentalmente l'indisponibilità ovvero la giuridica impossibilità per gli operatori economici di cui al periodo precedente di effettuare lavori in subappalto. Il deposito del contratto e della documentazione prevista dal comma 7 del citato art. 105 costituisce in ogni caso titolo sufficiente per l'ingresso del subappaltatore in cantiere e per l'avvio da parte di questo delle prestazioni oggetto di subaffidamento. Ad eccezione dell'ipotesi disciplinata dal comma 12 del sopra menzionato art. 105, non è ammessa, né può essere autorizzata la sostituzione dell'operatore economico indicato come subappaltatore nell'offerta;

c) in alternativa all'ipotesi disciplinata dalla precedente lettera *b)*, l'indicazione di una o più imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nella lettera di invito, nei limiti ed alle condizioni previste nell'art. 92, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Le imprese esecutrici dei lavori previsti dal precedente periodo al momento della formalizzazione dell'offerta medesima, devono soddisfare alternativamente uno dei seguenti requisiti: iscrizione nell'Anagrafe di cui all'art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016; iscrizione in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture - uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'art. 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e presentazione della domanda di iscrizione nell'Anagrafe

antimafia di cui all'art. 30, documentata ovvero attestata tramite apposita dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000; presentazione della domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia di cui all'art. 30, documentata ovvero attestata tramite apposita dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. L'impresa o le imprese esecutrici sono individuate, in via prioritaria, nel rispetto della parità delle condizioni economiche e tecniche dell'offerta, tra gli operatori economici, aventi sede legale, alla data di entrata in vigore dell'ordinanza commissariale n. 18 del 2017 in uno dei comuni di cui agli allegati del decreto-legge n. 189 del 2016. Qualora venga indicato come impresa esecutrice un operatore economico diverso da quelli previsti dal periodo precedente, l'offerente deve dichiarare, nei modi e nelle forme di cui all'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, e dimostrare documentalmente l'indisponibilità degli operatori economici di cui al periodo precedente ovvero la giuridica impossibilità per gli stessi di effettuare i lavori richiesti. Ferme le previsioni di cui ai periodi precedenti, è ammessa la sostituzione dell'impresa o delle imprese indicate nell'offerta, esclusivamente laddove all'esito di apposita verifica emerga la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

12. I termini massimi previsti dall'art. 83, comma 9, terzo periodo del decreto legislativo n. 50 del 2016 sono ridotti a cinque giorni. In ogni caso, è esclusa la possibilità di esperire la procedura del soccorso istruttorio con riguardo alle mancanze, alle incompletezze e ad ogni altra irregolarità essenziale degli elementi rilevanti ai fini della valutazione dell'offerta.

13. In caso di presentazione di offerte anormalmente basse, il termine previsto dall'art. 97, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016 per la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni non può essere superiore a sette giorni.

14. Il commissario straordinario procede all'approvazione della proposta di aggiudicazione, entro il termine di tre giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione dell'esito positivo della verifica di legittimità degli atti relativi alla procedura di affidamento. La centrale unica di committenza provvede a trasmettere al presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione, che si pronuncia sulla sua legittimità entro il termine massimo di sette giorni dal suo ricevimento, la proposta di aggiudicazione, corredata dai relativi documenti.

15. Immediatamente dopo l'approvazione della proposta di aggiudicazione e comunque entro tre giorni dalla stessa, il responsabile unico del procedimento provvede a richiedere la convocazione da parte del commissario straordinario della Conferenza permanente, di cui all'art. 16 del decreto-legge n. 189 del 2016, per l'approvazione del progetto esecutivo presentato dall'aggiudicatario. Si osservano le modalità di convocazione e di funzionamento della Conferenza permanente disciplinate nell'ordinanza commissariale n. 16 del 3 marzo 2017.

16. Il commissario straordinario provvede alla sottoscrizione del contratto successivamente all'approvazione del progetto esecutivo da parte della Conferenza permanente, previa verifica dello stesso e sua validazione da parte del responsabile unico del procedimento, che vi provvede entro tre giorni dall'adozione da parte della Conferenza permanente della determinazione conclusiva. Il termine, previsto dall'art. 32, comma 9, del decreto legislativo n. 50 del 2016 è ridotto a dieci giorni ovvero, qualora sia necessario acquisire, nell'ambito della Conferenza permanente, l'assenso di amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute, a venti giorni.

17. In considerazione della necessità di assicurare la realizzazione dei nuovi edifici di cui alla lettera *a)*, comma 1 dell'art. 1 entro l'inizio dell'anno scolastico 2017-2018, è autorizzata:

a) la consegna dei lavori in via di urgenza, successivamente alla validazione del progetto esecutivo da parte del responsabile unico del procedimento;

b) la sottoscrizione nelle more delle verifiche relative al possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016; in tal caso, il contratto è risolutivamente condizionato all'esito delle sopra menzionate verifiche.

18. Ferme le previsioni di cui all'art. 102 del decreto legislativo n. 50 del 2016, è obbligatoria l'effettuazione del collaudo in corso d'opera ai sensi e per gli effetti dell'art. 215, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

19. Ferme le previsioni di cui all'art. 230 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, il collaudo finale deve avvenire entro sessanta giorni dalla data del verbale di ultimazione dei lavori.».

Art. 4.

Esecuzione del contratto

1. All'art. 6 dell'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2: dopo le parole «ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, comma 1, e 50, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016» sono aggiunte le seguenti «ovvero in esecuzione delle convenzioni previste dall'art. 50, comma 9, del decreto-legge n. 189 del 2016,»; dopo il primo periodo, sono aggiunti i seguente «Ai dipendenti pubblici incaricati dello svolgimento delle attività di cui al precedente periodo sono riconosciuti gli incentivi previsti dall'art. 113, comma 2, del

decreto legislativo n. 50 del 2016. La struttura commissariale centrale provvede al coordinamento tecnico del personale incaricato dello svolgimento delle attività di cui al primo periodo nonché al compimento di tutte le attività di natura amministrativa»;

b) al comma 5, le parole «, soltanto in parte,» di cui al secondo periodo sono soppresse;

c) il comma 6 è così integralmente sostituito: «La tempistica dei lavori è graduata in base alla dimensione dell'intervento e la loro esecuzione deve concludersi nei seguenti termini massimi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna:

a) cento giorni solari consecutivi per lavori con importi complessivi inferiore o pari ad euro 3.000.000,00;

b) centoventi giorni solari consecutivi per lavori con importi complessivi superiori ad euro 3.000.000,00 ed inferiori o pari ad euro 5.225.000,00;

c) centocinquanta giorni solari consecutivi per lavori con importi complessivi superiori ad euro 5.225.000,00»;

d) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

«6-*bis*. In relazione ai lavori di cui alle lettere *b)* e *c)* del comma 6, fermi i limiti massimi ivi stabiliti, l'esecuzione dei lavori deve essere ultimata:

a) entro cento giorni solari consecutivi dal verbale di consegna dei lavori, per la realizzazione degli edifici o porzioni di edifici destinate alle attività didattiche (aule, laboratori e servizi);

b) entro il residuo termine per la realizzazione delle altre strutture (a titolo esemplificativo: palestre, mense, refettori, foresterie), incluse le pertinenze.

6-*ter*. Con riguardo alle attività di cui all'art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e per tutti i subcontratti, che non costituiscono subappalti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 105 del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'aggiudicatario è obbligato a stipulare i relativi contratti esclusivamente con operatori economici in possesso, alla data di formalizzazione dell'offerta, di uno dei seguenti requisiti: iscrizione nell'Anagrafe di cui all'art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016; iscrizione in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture - uffici territoriali del Governo, ai sensi dell'art. 1, comma 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, e presentazione della domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia di cui all'art. 30, documentata ovvero attestata tramite apposita dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000; presentazione della domanda di iscrizione nell'Anagrafe antimafia di cui all'art. 30, documentata ovvero attestata tramite apposita dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. In caso di violazione dell'obbligo di cui al precedente periodo, non sono riconosciuti all'aggiudicatario gli oneri economici derivanti da detti subcontratti. I subcontratti previsti dal primo periodo del presente comma sono stipulati, in via prioritaria, con gli operatori economici, aventi sede legale, alla data di entrata in vigore dell'ordinanza commissariale n. 18 del 2017 in uno dei comuni di cui agli allegati al decreto-legge n. 189 del 2016.

6-*quater*. Le disposizioni di cui al comma 6-*ter* non si applicano ai subcontratti aventi ad oggetto forniture senza prestazione di manodopera».

2. L'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre modifiche o varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo, diverse da quelle derivanti dalla decisione adottata dalla Conferenza permanente ai sensi dell'art. 2, comma 4-*bis* dell'ordinanza commissariale n. 14 del 2017 con riguardo a rilevate carenze del progetto definitivo a base di gara.

3. In caso di ritardato adempimento delle obbligazioni assunte, vengono applicate penali determinate, nella misura giornaliera compresa tra lo 0,3 e lo 0,5 per cento dell'ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da quantificare in ragione della gravità delle conseguenze derivanti dal ritardo.

4. Il direttore dei lavori riferisce tempestivamente al responsabile del procedimento in merito ai ritardi nell'andamento dei lavori rispetto al programma di esecuzione. Qualora il ritardo nell'adempimento determina l'applicazione di una penale di importo superiore a quello previsto dal comma 3, il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure previste dall'art. 108, comma 3, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

5. Le penali di cui ai precedenti commi possono essere applicate al momento della presentazione dello stato di avanzamento dei lavori, qualora il direttore dei lavori accerti un ritardo nell'esecuzione dei lavori, tale da escludere che gli stessi possano essere ultimati entro i termini previsti dal comma 6 dell'art. 6 dell'ordinanza n. 14 del 2017. In tutti gli altri casi, le penali sono applicate dal responsabile del procedimento in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell'organo di collaudo.

6. È ammessa, su motivata richiesta dell'esecutore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'esecutore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate, rispetto all'interesse della stazione appaltante. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'esecutore.

Art. 5.

Attività di controllo

1. L'art. 7 dell'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017 è integralmente sostituito dal seguente: «Il controllo relativo all'affidamento ed all'esecuzione dei lavori previsti dalla presente ordinanza viene assicurato dall'Autorità nazio-

nale anticorruzione, a sensi e per gli effetti dell'art. 32 del decreto-legge n. 189 del 2016, secondo le modalità individuate nell'apposito accordo stipulato tra l'Autorità nazionale anticorruzione, il commissario straordinario e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia».

Art. 6.

Attività di progettazione degli edifici scolastici di cui all'art. 1, comma 1, lettera b) *dell'ordinanza n. 14 del 2017*

1. In ragione della necessità di procedere all'immediato avvio dell'attività di ricostruzione degli edifici scolastici di cui all'art. 1, comma 1, lettera *b)* dell'ordinanza n. 14 del 2017, le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, attraverso gli uffici speciali per la ricostruzione, nonché le province ed i comuni interessati, anche mediante il conferimento di appositi incarichi secondo le modalità stabilite dall'art. 2, comma 2-*bis*, del decreto-legge n. 189 del 2016, provvedono all'elaborazione dei progetti da sottoporre, entro la data del 30 giugno 2017, all'approvazione da parte del commissario straordinario ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016.

2. Mediante apposita deliberazione della cabina di coordinamento, prevista dall'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, sono individuati gli edifici scolastici, la cui riparazione risulti prioritaria in ragione dell'entità della popolazione scolastica interessata e dell'indisponibilità nel territorio di altri immobili pubblici ovvero di immobili privati suscettibili di locazione, utilizzabili, in conformità alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, per lo svolgimento dell'attività educativa e scolastica.

3. I presidenti delle regioni - vicecommissari con apposito provvedimento selezionano, in conformità al contenuto della delibera adottata dalla cabina di coordinamento, i progetti cui assegnare le risorse di cui al successivo quarto comma, previa verifica della congruità degli oneri riferibili a ciascuno di essi, e trasmettono i progetti da sottoporre all'approvazione del commissario straordinario. Nel provvedimento di cui al precedente periodo, i vicecommissari definiscono i tempi di presentazione dei progetti, le modalità di erogazione delle risorse ai comuni e alle province e le formalità di rendicontazione della spesa al commissario straordinario.

4. Con successiva ordinanza commissariale verranno quantificati gli oneri complessivi derivanti dall'attuazione della presente disposizione e disciplinata la loro ripartizione tra le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, nonché i comuni e le province interessati.

Art. 7.

Disciplina di rinvio e di coordinamento

1. Per tutto quanto non previsto e specificamente disciplinato nella presente ordinanza, si rinvia alle previsioni dell'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, dell'art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8 e del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 8.

Disposizione finanziarie

1. All'art. 9, comma 2, dell'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, le parole «progetti esecutivi» sono sostituite dalle seguenti «progetti definitivi».

2. Agli oneri economici derivanti dall'attuazione della presente ordinanza, si provvede con le risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'art. 4 del decreto-legge n. 189 del 2016.

Art. 9.

Dichiarazione d'urgenza
e provvisoria efficacia

1. La presente ordinanza, in considerazione della necessità di dare urgente avvio alle attività di costruzione dei nuovi edifici scolastici definitivi, in sostituzione delle scuole che non possono essere riparate o riattivate, da realizzarsi, è dichiarata provvisoriamente efficace. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territorio dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016.

2. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territorio dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma, 3 aprile 2017

Il commissario: ERRANI

Registrata alla Corte dei conti il 3 aprile 2017
Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, n. 703.

17A02581

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERA 30 marzo 2017.

Aggiornamento del regolamento recante l'individuazione dei tipi di dati sensibili e giudiziari e di operazioni eseguibili, ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali. (Delibera n. 19941).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, recante disposizioni relative al mercato mobiliare ed al trattamento fiscale dei titoli azionari;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, con il quale è stato emanato il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali («Codice della Privacy»);

Visto il decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, recante l'istituzione di procedure di conciliazione e di arbitrato, sistema di indennizzo e fondo di garanzia per i risparmiatori e gli investitori in attuazione dell'art. 27, commi 1 e 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, come modificato dal decreto legislativo 6 agosto 2015, n. 130, di attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori;

Visto l'art. 45, comma 1, lettera *d)*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;

Visto il regolamento di organizzazione e funzionamento della CONSOB, adottato con delibera n. 8674 del 17 novembre 1994, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 novembre 1994, e successive modificazioni;

Visto il regolamento del personale della CONSOB, approvato con delibera n. 13859 del 4 dicembre 2002, resa esecutiva con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 dicembre 2002, e successive modificazioni;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali 30 giugno 2005, relativo al trattamento dei dati sensibili nella pubblica amministrazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 170 del 23 luglio 2005;

Visto il provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 7/2014 dell'11 dicembre 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 30 dicembre 2014, recante l'autorizzazione generale al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati, enti pubblici economici e soggetti pubblici;

Vista la propria delibera n. 15318 dell'8 febbraio 2006, e successive modificazioni, con la quale è stato approvato il regolamento recante l'individuazione dei tipi di dati sensibili e giudiziari e di operazioni eseguibili ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del Codice della Privacy;

Vista la propria delibera n. 15374 del 9 marzo 2006, recante l'adozione del documento programmatico sulla sicurezza;

Vista la propria delibera n. 19602 del 4 maggio 2016 con la quale è stato istituito l'Arbitro per le controversie finanziarie (ACF) ed è stato adottato il regolamento di attuazione dell'art. 2, commi 5-*bis* e 5-*ter*, del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, con il quale sono stabiliti i criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie presso l'Arbitro e individuati i criteri di composizione del relativo organo decidente;

Considerato, in particolare, che gli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del Codice della Privacy, per i quali, nei casi in cui una disposizione di legge specifichi la finalità di rilevante interesse pubblico ma non i tipi di dati sensibili e giudiziari e di operazioni eseguibili, il loro trattamento è consentito solo in riferimento ai tipi di dati e di operazioni identificati e resi pubblici, nel rispetto dei principi indicati dal successivo art. 22, con atto di natura regolamentare;

Considerato che, ai sensi del medesimo art. 20, comma 2, tale atto di natura regolamentare è adottato in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali («Garante»), ai sensi del successivo art. 154, comma 1, lettera *g)* del Codice della Privacy;

Considerato, inoltre, che negli articoli 65, comma 2, 67, 68, commi 1 e 2, lettera *g)*, 71, 73, comma 2, lettera *g)*, 95, 112, del medesimo Codice, sono indicate le finalità di rilevante interesse pubblico che, a seconda dei casi, rendono ammissibile il trattamento di dati sensibili e giudiziari da parte della CONSOB;

Considerate le competenze e i poteri attribuiti alla CONSOB dal citato testo unico, nel quadro del Sistema europeo di vigilanza finanziaria, ai sensi delle disposizioni specificate negli atti dell'Unione europea di cui all'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1095/2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), nonché ai sensi delle ulteriori disposizioni contenute negli atti normativi di derivazione europea che regolano il settore di riferimento;

Considerato che è necessario provvedere all'aggiornamento dei tipi di dati sensibili e giudiziari e di operazioni eseguibili nell'ambito dei trattamenti dei dati personali effettuati per le finalità di interesse pubblico assegnate alla CONSOB dall'ordinamento nazionale ed europeo, per effetto delle modifiche normative ed organizzative sopravvenute alla precedente delibera n. 15318 dell'8 febbraio 2006;

Considerato che ai sensi dell'art. 1, comma 47, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)», gli articoli 2, commi da 1 a 5, 3, 4, 5 e 6 del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, sono abrogati dalla data in cui diviene operativo l'organo decidente di cui al comma 5-*ter* dell'art. 2 del citato decreto legislativo n. 179 del 2007;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 3, della citata delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, la Camera di conciliazione e di arbitrato istituita presso la CONSOB resta in carica per l'amministrazione delle procedure di conciliazione e di arbitrato non ancora concluse alla data di avvio dell'operatività dell'ACF;

Considerato che è opportuno indicare sinteticamente le operazioni ordinarie (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, utilizzo, blocco, cancellazione e distruzione) che la CONSOB deve necessariamente svolgere per perseguire le finalità di rilevante interesse pubblico individuate dalla legge;

Considerata la necessità di indicare le operazioni effettuate dalla CONSOB che possono spiegare effetti maggiormente significativi per gli interessati, con particolare riguardo alla comunicazione a terzi, all'interconnessione e al raffronto, alla diffusione ed al trasferimento di dati giudiziari all'estero, ai sensi dell'art. 43 del Codice della Privacy;

Considerata, altresì, l'opportunità di descrivere sinteticamente anche la complessiva attività svolta, con particolare riguardo agli aspetti più incisivi per i diritti dei cittadini;

Considerato che, per effetto dell'art. 45, comma 1, lettera *d)*, del citato decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, è stato abrogato l'obbligo, ai sensi del previgente art. 34, comma 1, lettera *g)*, del Codice della Privacy, di tenuta di un aggiornato documento programmatico sulla sicurezza, adottato dalla CONSOB con la sopra richiamata delibera n. 15374 del 9 marzo 2006;

Considerato che, ai sensi dell'art. 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, i provvedimenti della CONSOB aventi natura regolamentare o di contenuto generale, esclusi quelli attinenti all'organizzazione interna, devono essere motivati con riferimento alle scelte di regolazione e di vigilanza del settore ovvero della materia su cui vertono;

Considerato che, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del regolamento concernente i procedimenti per l'adozione di atti di regolazione generale ai sensi del citato art. 23 della legge n. 262/2005, adottato dalla CONSOB con delibera n. 19654 del 5 luglio 2016, non occorre che le modificazioni apportate dalla presente delibera siano precedute da una consultazione in forma pubblica;

Visto il provvedimento n. 137, del 16 marzo 2017, con il quale il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso il parere favorevole ai sensi degli articoli 20, comma 2, 21, comma 2, e 154, comma 1, lettera *g)*, del citato decreto legislativo n. 196;

Delibera:

Art. 1.

Aggiornamento del regolamento recante l'individuazione dei tipi di dati sensibili e giudiziari e di operazioni eseguibili ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, Codice in materia di protezione dei dati personali

1. Al regolamento recante l'individuazione dei tipi di dati sensibili e giudiziari e di operazioni eseguibili ai sensi degli articoli 20, comma 2, e 21, comma 2, del Codice della Privacy, adottato dalla CONSOB con delibera n. 15318 dell'8 febbraio 2006, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 1:

i) nella rubrica dell'articolo, dopo le parole «Ambito applicativo» sono inserite le seguenti «e definizioni»;

ii) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Ai fini di quanto previsto nel presente regolamento si applicano le definizioni contenute nell'art. 4 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.»;

b) all'art. 2:

i) al comma 1, le parole «da 1 a 10» sono sostituite dalle seguenti: «da 1 a 12»;

ii) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. I trattamenti operati dalla CONSOB sui dati indicati dal comma 1 possono essere eseguiti in modalità manuale, ovvero in modalità automatizzata per il tramite di strumenti informatici.»;

c) all'art. 3, il comma 2 è abrogato.

2. Le tabelle indicate dall'art. 2, comma 1, del regolamento di cui al comma 1, sono sostituite dalla tabelle allegate alla presente delibera.

Art. 2.

Abrogazione della delibera n. 15374 del 9 marzo 2006

1. La delibera n. 15374 del 9 marzo 2006, recante l'adozione del documento programmatico sulla sicurezza, è abrogata.

Art. 3.

Disposizioni finali

1. La presente delibera è pubblicata nel Bollettino della CONSOB e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2017

Il presidente: VEGAS

ALLEGATO

INDICE DELLE TABELLE ALLEGATE

N. TABELLA	DENOMINAZIONE DEL TRATTAMENTO
1	Vigilanza
2	Sanzioni
3	Presidente e Commissione
4	Risorse umane: Gestione del rapporto di lavoro
5	Risorse umane: Gestione di benefici connessi a invalidità e inabilità
6	Cooperazione internazionale
7	Consulenza legale e contenzioso
8	Controllo interno
9	Elenco conciliatori e arbitri
10	Procedure di conciliazione e arbitrato
11	Nomina, revoca e decadenza di componenti del collegio dell'ACF
12	Gestione delle procedure dell'ACF

TABELLA 1 – VIGILANZA
Denominazione del trattamento: attività di vigilanza informativa e ispettiva, esercizio dei poteri di carattere ingiuntivo o inibitorio, nei confronti di persone fisiche o giuridiche soggette al controllo della Consob in materia di emittenti, intermediari e mercati, in ragione dell'attività svolta. Rientrano in tale categoria: i soggetti abilitati all'esercizio dei servizi o delle attività di investimento; i consulenti abilitati all'offerta fuori sede, i consulenti finanziari autonomi e le società di consulenza finanziaria; gli organismi di investimento collettivo nel risparmio; con riferimento ai prodotti finanziari, le imprese di assicurazione; le società di gestione di mercati regolamentati o di sistemi multilaterali di negoziazione; le società di gestione accentrata, liquidazione, garanzia, depositari centrali e le controparti centrali; gli emittenti quotati; gli emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante; i gestori di portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative; gli esponenti aziendali di soggetti vigilati e azionisti rilevanti; chiunque effettui un'offerta pubblica di vendita o un'offerta pubblica di acquisto o scambio.
Fonti normative: l. 7 giugno 1974 n. 216; d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385; d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e relative disposizioni attuative; legge 30 aprile 1999, n. 130; l. 17 dicembre 2012, n. 221 (conversione, con modificazioni, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179); regolamento (CE) n. 809/2004; regolamento (UE) n. 1095/2010; regolamento (UE) n. 648/2012; regolamento (UE) n. 345/2013 e n. 346/2013; regolamento (UE) n. 909/2014; regolamento (UE) n. 596/2014; regolamento 1286/2014; norme tecniche di regolamentazione, implementazione o esecuzione, delle citate fonti normative dell'U.E.
Finalità di rilevante interesse pubblico: artt. 67, comma 1, lett. a), 68, comma 2, lett. g), d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
Tipi di dati trattati: dati giudiziari.
Tipi di operazioni eseguibili: raccolta presso il soggetto interessato e presso terzi; altre operazioni ordinarie; comunicazione all'autorità giudiziaria, ad altre autorità e soggetti italiani, tra cui il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del TUF. Diffusione dei provvedimenti sul Bollettino in formato elettronico della Consob. Diffusione del prospetto d'offerta, di ammissione alle negoziazioni e del documento d'offerta.
Descrizione del trattamento. Nell'ambito dell'attività di vigilanza sui soggetti abilitati e di gestione dell'albo delle imprese di investimento sono trattati dati giudiziari relativi ai requisiti di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo, nonché dei partecipanti al capitale delle medesime società. Sono altresì oggetto di trattamento i dati giudiziari acquisiti nell'esercizio delle funzioni attribuite alla Consob in tema di illeciti amministrativi dipendenti da reato commessi da soggetti abilitati alla prestazione di servizi di investimento, SGR, SICAV e SICAF. Nell'ambito dell'attività di vigilanza svolta sui consulenti finanziari sono trattati dati giudiziari relativi all'iscrizione all'albo tenuto dall'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari, anche ai fini dell'adozione del provvedimenti cautelari previsti dal TUF.

Nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta sui portali per la raccolta di capitali per le start-up innovative e le PMI innovative sono trattati i dati giudiziari relativi all’accertamento del possesso dei requisiti di onorabilità da parte di coloro che detengono il controllo e dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo.

Nell'ambito dell'attività di vigilanza sulle società di gestione dei mercati sono trattati dati giudiziari relativi ai requisiti di onorabilità degli esponenti aziendali nonché dei partecipanti al capitale di dette società.

Nell’ambito dell’attività di vigilanza su società di gestione accentrata, liquidazione, garanzia, depositari centrali e sulle controparti centrali, sono trattati i dati giudiziari relativi ai requisiti di onorabilità previsti per la dirigenza e per gli azionisti rilevanti, ai sensi della normativa europea di riferimento e delle relative disposizioni nazionali di attuazione.

Nell’ambito dell’attività di vigilanza sugli organi di amministrazione e controllo degli emittenti quotati sono trattati di dati giudiziari relativi requisiti di onorabilità previsti per i membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione, nonché per i componenti del consiglio di gestione.

Nell'ambito dell'attività di vigilanza sulla completezza delle informazioni contenute nei prospetti di offerta, di ammissione alle negoziazioni, nei documenti d’offerta, nonché sulla correttezza e sulla trasparenza delle informazioni fornite nel corso di offerte pubbliche, sono trattati i dati giudiziari relativi alla eventuale pendenza di procedimenti penali che possano avere (o abbiano avuto) effetti rilevanti sulla situazione economica e finanziaria dell'emittente o dell’offerente.

Nell'ambito dell'attività di vigilanza sugli obblighi di informazione continua previsti per gli emittenti strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione sono trattati i dati giudiziari eventualmente raccolti nell'ambito delle istruttorie in quanto “informazioni privilegiate” o connessi ad informazioni di tale specie.

Nell'ambito dell'attività di vigilanza sul rispetto della normativa in materia di abusi di mercato sono trattati i dati giudiziari che assumono rilievo in relazione alle fattispecie oggetto di accertamento; a tal fine è anche prevista una particolare forma di collaborazione con l'Autorità Giudiziaria ai sensi del TUF.

In sede di valutazione della rilevanza a fini di vigilanza degli esposti pervenuti alla Consob sono trattati i dati giudiziari eventualmente contenuti in detti esposti.

TABELLA 2 – SANZIONI
Denominazione del trattamento: applicazione di sanzioni amministrative.
Fonte normativa: l. 7 giugno 1974, n. 216; legge 24 novembre 1981, n. 689; d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58; l. 28 dicembre 2005 n. 262; d.lgs. 27 gennaio 2010 n. 39. Regolamento generale sui procedimenti sanzionatori della Consob, adottato con delibera n. 18750 del 19 dicembre 2013 e successive modificazioni.
Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite: artt. 71, comma 1, lett. a), d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
Tipi di dati trattati: dati giudiziari.
Tipi di operazioni eseguibili: raccolta presso il soggetto interessato e presso terzi; altre operazioni ordinarie; comunicazione all'autorità giudiziaria, ad altre autorità e soggetti italiani, tra cui il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia, ed esteri, secondo quanto previsto dall'articolo 4 del TUF e dalle pertinenti disposizioni europee applicabili in materia. Diffusione dei provvedimenti sul Bollettino in formato elettronico della Consob.
Descrizione del trattamento: nell'ambito del procedimento sanzionatorio in contraddittorio con i soggetti interessati, sono trattati i dati giudiziari che assumono rilievo ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative, a seguito dell'attività di vigilanza svolta a supporto delle contestazioni. La pubblicità legale del provvedimento sanzionatorio è disposta dalla pubblicazione del provvedimento sul sito internet della Consob, secondo quanto previsto dall'articolo 195-*bis* del TUF. I dati giudiziari sono oggetto di pubblicazione se indispensabili. Nel caso in cui la pubblicazione abbia ad oggetto dati personali la cui pubblicazione appaia sproporzionata rispetto alla violazione sanzionata, la Consob dispone la pubblicazione del provvedimento in forma anonima.

TABELLA 3 – PRESIDENTE E COMMISSIONE
Denominazione del trattamento: funzionamento degli organi di vertice.
Fonte normativa: l. 7 giugno 1974, n. 216; Regolamento del Personale, adottato con delibera Consob n. 13859 del 4 dicembre 2002 e successive modificazioni; Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento, adottato con delibera Consob n. 8674 del 17 novembre 1994; delibera n. 17444 del 4 agosto 2010 e successive modificazioni; Prima attuazione del Codice Etico per i componenti della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, adottata con delibera n. 17515 del 1° ottobre 2010; Nomina del Garante Etico e modifica della composizione del nucleo di valutazione, adottata con delibera n. 17773 del 4 maggio 2011.
Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite: art. 65, comma 2, lett. c), d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
Tipi di dati trattati: dati personali idonei a rivelare l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, e dati giudiziari.
Tipi di operazioni eseguibili: raccolta dati presso il soggetto interessato e presso terzi; altre operazioni ordinarie.
Descrizione del trattamento: possono essere trattati dati sensibili e giudiziari sopra riportati ai fini delle cause di incompatibilità, sospensione o decadenza, dei componenti della Commissione. Nell'alveo dell'attività del Garante etico e del nucleo di valutazione operante a suo supporto, sono trattati dati giudiziari e sensibili che si riferiscono all'esistenza di situazioni di incompatibilità o di eventuale conflitto di interesse dei membri della Commissione.

TABELLA 4 – RISORSE UMANE: GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

Denominazione del trattamento: gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso la Consob.

Fonte normativa: r.d.l. 4 ottobre 1935 n. 1827, convertito nella l. 6 aprile 1936 n. 1155; d.p.r. 30 maggio 1955 n. 797; l. 1° luglio 1955 n. 565; d.p.r. 10 gennaio 1957 n. 3; d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124; l. 20 maggio 1970 n. 300; l. 24 maggio 1970 n. 336; l. 30 marzo 1971 n. 118; d.l. 8 aprile 1974 n. 95, convertito nella l. 7 giugno 1974 n. 216; l. 23 dicembre 1978 n. 833; l. 29 maggio 1982 n. 297; l. 29 marzo 1985 n. 113; l. 4 giugno 1985 n. 281; l. 24 dicembre 1986 n. 958; d.l. 13 marzo 1988 n. 69, convertito nella l. 13 maggio 1988 n. 153; d.lgs. 23 novembre 1988 n. 509; l. 8 marzo 1989 n. 101; d.lgs. 6 settembre 1989 n. 322; l. 7 febbraio 1990 n. 19; l. 7 agosto 1990 n. 241; d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309; l. 5 febbraio 1992 n. 104; d.p.r. 9 maggio 1994 n. 487; l. 8 agosto 1995 n. 335; d.lgs. 16 settembre 1996 n. 564; d.l. 25 marzo 1997 n. 67, conv. nella l. 23 maggio 1997 n. 135; l. 12 marzo 1999 n. 68; l. 8 marzo 2000 n. 53; d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445; d.p.r. 8 febbraio 2001 n. 194; l. 27 marzo 2001 n. 97; d.lgs. 26 marzo 2001 n. 151; d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165; l. 6 marzo 2001 n. 52; d.p.r. 14 novembre 2002 n. 313; d.lgs. 5 dicembre 2005 n. 252; l. 9 marzo 2006 n. 80; d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81; l. 4 novembre 2010 n. 183; art. 662, cod. proc. pen.; artt. 129 e 133, disp. att. cod. proc. pen.; art. 2120, cod. civ.; Regolamento del Personale, adottato con delibera Consob n. 13859 del 4 dicembre 2002 e successive modificazioni; Regolamento disciplinante il trattamento di quiescenza del personale di ruolo della Consob, adottato con delibera Consob n. 6638 del 1° dicembre 1992 e successive modificazioni; Regolamento disciplinante il trattamento pensionistico complementare del personale Consob assunto a far data dal 28 aprile 1993, adottato con delibera Consob n. 14839 del 17 dicembre 2004 e successive modificazioni; Modalità di regolamentazione delle forme di ingresso in Consob, adottate con delibera Consob n. 11412 del 23 ottobre 1998 e successive modificazioni; Normativa generale per la concessione di borse di studio, adottata con delibera Consob n. 12504 del 27 aprile 2000;Rimborso delle spese di patrocinio legale, adottato con delibera Consob n. 13024 del 20 marzo 2001 e successive modificazioni; Disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale, adottata con delibera Consob n. 17758 del 21 aprile 2011; Disciplina integrativa dei trattamenti economico e normativo applicati al personale distaccato presso la Consob, adottata con delibera Consob n. 17861 del 7 luglio 2011; altri atti relativi a obblighi assunti dalla Consob con le organizzazioni sindacali, anche in sede di recepimento di accordi negoziali sottoscritti in Banca d'Italia.

Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite: instaurazione e gestione dei rapporti di lavoro dipendente di qualunque tipo, anche a tempo parziale o temporaneo, e di altre forme di impiego che non comportano la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato (art. 112 del d. lgs. n. 196/2003).

Tipi di dati trattati: dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, d'altro genere, politiche e sindacali, lo stato di salute (con riguardo ai dipendenti ed anche ai familiari dei dipendenti: patologie attuali, patologie pregresse, terapie in corso), la vita sessuale [soltanto in caso di eventuale rettificazione di attribuzione di sesso]; dati giudiziari.

Tipi di operazioni eseguibili: raccolta presso l'interessato e presso terzi; elaborazione in forma cartacea e in forma automatizzata; altre operazioni ordinarie.

Particolari forme di elaborazione:

- interconnessione e raffronti di dati con altri soggetti pubblici o privati: amministrazioni certificanti ai sensi del d.p.r. n. 445/2000;
- comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:
  a) organizzazioni sindacali ai fini della gestione dei permessi e delle trattenute sindacali relativamente ai dipendenti che hanno rilasciato delega;
  b) enti assistenziali, previdenziali e assicurativi e autorità locali di pubblica sicurezza a fini assistenziali e previdenziali nonché per rilevazione di eventuali patologie o infortuni sul lavoro;
  c) enti ospedalieri pubblici e ASL al fine di accertare l'idoneità fisica del dipendente (art. 34 della Parte I e art. 34 della Parte II del Regolamento del personale Consob n. 13859/2002);
  d) Presidenza del Consiglio dei Ministri in relazione alla rilevazione annuale dei permessi per cariche sindacali e funzioni pubbliche elettive (art. 50, comma 3, del d. lgs. n. 165/2001);
  e) strutture sanitarie competenti per le visite fiscali (art. 5 della l. n. 300/1970);
  f) enti di appartenenza dei lavoratori comandati in entrata (per definire il trattamento retributivo del dipendente);
  g) Ispettorato del lavoro;
  h) Avvocatura dello Stato per la richiesta del parere di congruità relativo ai rimborsi delle spese legali richieste dai dipendenti (art. 18 d.l. n. 67/1997 conv. dalla l. n. 135/1997);
  i) uffici competenti per il collocamento obbligatorio, relativamente all'attivazione del diritto al lavoro dei soggetti disabili (l. n. 68/1999).

Descrizione del trattamento: trattamento, anche a fini statistici e di controllo di gestione, di tutti i dati relativi all'instaurazione ed alla gestione del rapporto di lavoro, avviato a qualunque titolo (compreso quello a tempo determinato, quello part-time e quello di consulenza) presso la Consob, a decorrere dall'avvio dei procedimenti concorsuali e delle altre procedure di selezione, da parte delle competenti Unità Organizzative dell'Istituto per quanto riguarda la gestione dell'orario di servizio, le certificazioni di malattie ed altri giustificativi delle assenze. Eventuale trattamento di dati sulle convinzioni religiose, laddove sia indispensabile per la concessione di permessi per festività oggetto di specifica richiesta dell'interessato motivata da ragioni di appartenenza a determinate confessioni religiose. I dati sulle opinioni filosofiche o d'altro genere sono desumibili dalla documentazione connessa allo svolgimento del servizio di leva come obiettore di coscienza; le informazioni sulla vita sessuale possono desumersi unicamente in caso di rettificazione di attribuzione di sesso. Possono essere raccolti anche dati sulla salute relativi ai familiari del dipendente ai fini della concessione di benefici nei soli casi previsti da legge o regolamento. I dati pervengono su iniziativa dei dipendenti e/o previa richiesta da parte della Consob e vengono trattati ai fini dell'applicazione dei vari istituti contrattuali disciplinati dalla legge e dai regolamenti (gestione giuridica, economica, previdenziale, pensionistica, attività di aggiornamento e formazione). Vengono effettuate interconnessioni e raffronti con amministrazioni e gestori di pubblici servizi: tale tipo di operazioni è finalizzato esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del d.p.r. n. 445/2000.

TABELLA 5 – RISORSE UMANE: GESTIONE DI BENEFICI CONNESSI A INVALIDITÀ E INABILITÀ
Denominazione del trattamento: gestione del rapporto di lavoro del personale impiegato a vario titolo presso la Consob - attività relativa al riconoscimento di benefici connessi all'invalidità civile e all'invalidità derivante da cause di servizio nonché al riconoscimento di inabilità a svolgere attività lavorativa.
Fonte normativa: d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124; l. 24 maggio 1970 n. 336; d.l. 8 aprile 1974 n. 95, convertito nella l. 7 giugno 1974 n. 216; l. 5 febbraio 1992 n. 104; l. 8 agosto 1995 n. 335; l. 12 marzo 1999 n. 68; d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445; d.p.r. 29 ottobre 2001 n. 461; Regolamento del Personale, adottato con delibera Consob n. 13859 del 4 dicembre 2002 e successive modificazioni.
Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite: concessione, liquidazione, modifica e revoca di benefici economici, agevolazioni, elargizioni, emolumenti (art. 68 del d. lgs. n.196/2003)
Tipi di dati trattati: dati personali idonei a rivelare lo stato di salute (patologie attuali, patologie pregresse, terapie in corso).
Tipi di operazioni eseguibili: raccolta presso interessato e presso terzi; elaborazione in forma cartacea e in forma automatizzata; altre operazioni ordinarie. Particolari forme di elaborazione: - interconnessione e raffronti di dati con altri soggetti pubblici o privati: amministrazioni certificanti ai sensi del d.p.r. n. 445/2000; - comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità: organi preposti all'accertamento ed al riconoscimento delle cause di servizio, dell'equo indennizzo e dell'inabilità a svolgere attività lavorativa non dipendente da causa di servizio (d.p.r. n. 1124/1965, d.p.r. n. 461/2001).
Descrizione del trattamento: acquisizione dei dati dall'interessato e da terzi previa richiesta dell'interessato (in particolare dalla Commissione medico ospedaliera territorialmente competente per l'accertamento delle condizioni di idoneità al servizio e dal Comitato di verifica per le cause di servizio in caso di richiesta di riconoscimento di invalidità dipendente da causa di servizio e/o equo indennizzo); interconnessione e raffronto con amministrazioni e gestori di pubblici servizi, finalizzato esclusivamente all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 43 del d.p.r. n. 445/2000.

TABELLA 6 – COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Denominazione del trattamento: cooperazione internazionale.
Fonte normativa: d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF).
Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite: artt. 67, comma 1, lett. a), e 68, comma 2, lett. g), d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
Tipi di dati trattati: dati giudiziari.
Tipi di operazioni eseguibili: raccolta presso interessato e presso terzi; elaborazione in forma cartacea e in forma automatizzata; altre operazioni ordinarie. Trasferimento all'estero ad Autorità e soggetti esteri indicati dall'art. 4 del TUF nei casi ivi previsti (art. 43 del d. lgs. n. 196/2003).
Descrizione del trattamento: nell'ambito dell'attività di cooperazione, mediante scambio di informazioni, con autorità di altri Stati, anche extra U.E., ovvero con organi dell'Unione Europea, sono comunicati, ove ciò sia indispensabile, i dati giudiziari acquisiti nell'esercizio delle funzioni di vigilanza.

TABELLA 7 – CONSULENZA LEGALE E CONTENZIOSO

Denominazione del trattamento: consulenza giuridica, patrocinio ed assistenza, giudiziale o stragiudiziale.

Fonti normative: l. n. 216/1974, TUF, codice civile, codice penale, codice di procedura civile, codice di procedura penale, leggi sulla giustizia amministrativa e contabile; Regolamento del Personale, adottato con delibera Consob n. 13859 del 4 dicembre 2002 e successive modificazioni.

Finalità di rilevante interesse pubblico perseguite: art. 71, lett. b), d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Tipi di dati trattati: dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche, d'altro genere, politiche e sindacali, lo stato di salute (con riguardo ai dipendenti ed anche ai familiari dei dipendenti: patologie attuali, patologie pregresse, terapie in corso), la vita sessuale; dati giudiziari.

Tipi di operazioni eseguibili: raccolta presso interessato e presso terzi; elaborazione in forma cartacea e in forma automatizzata; altre operazioni ordinarie.

Comunicazione ai seguenti soggetti per le seguenti finalità:

a) Autorità giudiziaria, collegi arbitrali, avvocati incaricati della difesa in giudizio dell'Istituto, Avvocatura dello Stato, consulenti tecnici di parte, consulenti tecnici della controparte e consulenti tecnici incaricati dall'Autorità giudiziaria, enti previdenziali (Inail e Inps), enti di patronato, sindacati, incaricati di indagini difensive proprie e altrui, società di riscossione tributi/sanzioni (per le finalità di corrispondenza sia in fase pregiudiziale, sia in corso di causa);

b) società assicuratrici (per la valutazione e la copertura economica degli indennizzi per la responsabilità civile verso terzi);

c) strutture sanitarie anche ai fini della verifica delle cause di servizio;

d) amministrazioni coinvolte, nel caso in cui venga presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del d.p.r. 24 novembre 1971, n. 1199.

Descrizione del trattamento: vengono effettuate la raccolta, la consultazione e l'elaborazione dei dati al fine di rendere i pareri alle Unità Organizzative dell'Istituto e di predisporre gli scritti difensivi in sede amministrativa e giurisdizionale ed, inoltre, nell'ambito delle procedure di arbitrato e di conciliazione nonché dei procedimenti disciplinari e nell'ambito delle procedure relative alle richieste di indennizzo e/o danni inerenti la responsabilità civile verso terzi dell'Amministrazione. I dati possono essere comunicati agli uffici competenti per la relativa trattazione amministrativa, all'Autorità Giudiziaria ed ai collegi arbitrali (che possono anche comunicarli all'Istituto), agli avvocati incaricati della difesa in giudizio dell'Istituto, all'Avvocatura dello Stato, a enti previdenziali (Inail e Inps), agli enti di patronato ed ai sindacati, agli incaricati di indagini difensive proprie e altrui, alle società di riscossione tributi/sanzioni, nonché al consulente di parte, a quello della controparte ed al consulente nominato dall'Autorità giudiziaria (per le finalità di corrispondenza sia in fase pregiudiziale, sia in corso di causa). I dati riguardano ogni fattispecie che possa dare luogo ad un contenzioso.

TABELLA 8 – CONTROLLO INTERNO
Denominazione del trattamento: verifica dello svolgimento delle procedure delle unità organizzative.
Fonte normativa: l. 7 giugno 1974 n. 216; Istituzione dell'Ufficio Controllo Interno, con delibera Consob n. 7268 del 22 luglio 1993; Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento, adottato con delibera Consob n. 8674 del 17 novembre 1994 e successive modificazioni; Regolamento del Personale, adottato con delibera Consob n. 13859 del 4 dicembre 2002 e successive modificazioni.
Finalità di rilevante interesse pubblico: art. 67, comma 1, lett. a), d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
Tipi di dati trattati: dati sensibili e giudiziari di cui alle precedenti tabelle.
Tipi di operazioni eseguibili: raccolta presso le altre Unità Organizzative della Consob; elaborazione in forma cartacea e in forma automatizzata; altre operazioni ordinarie.
Descrizione del trattamento: nell'ambito dell'attività svolta dall'Ufficio di Controllo Interno di verifica e valutazione della legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa possono essere trattati i dati giudiziari contenuti nei fascicoli – oggetto di verifica – formati nell'ambito degli altri trattamenti e i dati sensibili relativi ai dipendenti della Consob e ai loro familiari contenuti nei fascicoli – del pari oggetto di verifica – formati nell'ambito dei trattamenti che hanno ad oggetto tali ultimi dati.

TABELLA 9 – ELENCO CONCILIATORI E ARBITRI
Denominazione del trattamento: tenuta, aggiornamento e gestione dell'elenco dei conciliatori e degli arbitri della Camera di conciliazione e arbitrato della Consob.
Fonti normative: art. 32-*ter*, d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58; art. 27, l. 28 dicembre 2005 n. 262; d.lgs. 8 ottobre 2007 n. 179; Regolamento concernente la Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob e le relative procedure, adottato con delibera Consob n. 18275 del 18 luglio 2012.
Finalità di rilevante interesse pubblico: artt. 68 e 95, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
Tipi di dati trattati: dati giudiziari e dati personali idonei a rivelare lo stato di salute.
Tipi di operazioni eseguibili: raccolta presso il soggetto interessato e presso terzi; altre operazioni ordinarie.
Descrizione del trattamento: nell'ambito dell'attività volta ad accertare i requisiti per l'iscrizione e la tenuta degli elenchi dei conciliatori e degli arbitri, sono trattati dati giudiziari necessari per la verifica dei requisiti di onorabilità; in occasione dell'organizzazione di eventuali corsi di formazione, possono essere raccolti, esclusivamente presso gli interessati, laddove indispensabile, dati idonei a rivelare lo stato di salute dei partecipanti.

TABELLA 10 – PROCEDURE DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO
Denominazione del trattamento: amministrazione delle procedure di conciliazione e arbitrato da parte della Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob.
Fonti normative: art. 32-*ter*, d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58; art. 27, l. 28 dicembre 2005 n. 262; d.lgs. 8 ottobre 2007 n. 179; Regolamento concernente la Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob e le relative procedure, adottato con delibera Consob n. 18275 del 18 luglio 2012.
Finalità di rilevante interesse pubblico: art. 71, comma 1, lett. b), d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196.
Tipi di dati trattati: dati giudiziari e dati personali idonei a rivelare lo stato di salute.
Tipi di operazioni eseguibili: raccolta presso il soggetto interessato e presso terzi; altre operazioni ordinarie; laddove indispensabile, comunicazione di tali dati ad altri organismi di conciliazione investiti della controversia in virtù di convenzione con essi stipulata, ai sensi dell’art. 13, reg. n. 18275 cit.
Descrizione del trattamento: il trattamento consiste nella gestione dei dati giudiziari e dati idonei a rilevare lo stato di salute che le parti delle procedure di conciliazione e arbitrato riterranno di dover rappresentare nell'ambito dello svolgimento delle procedure stesse.

TABELLA 11 - NOMINA, REVOCA E DECADENZA DI COMPONENTI DEL COLLEGIO DELL'ACF
Denominazione del trattamento: nomina, revoca e decadenza di componenti del collegio dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie.
Fonti normative: d.lgs. 130/2015; d.lgs. n. 179/2007; delibera n. 19602 del 4 maggio 2016, recante "Istituzione dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) e adozione del Regolamento Consob di attuazione dell'art. 2, c. 5-*bis* e 5-*ter*, d.lgs. n. 179/2007".
Finalità di rilevante interesse pubblico: Art. 65, comma 2, lett. e), del d.lgs. n. 196/2003.
Tipi di dati sensibili e/o giudiziari trattati: dati giudiziari e dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Tipi di operazioni eseguibili: raccolta dati presso i soggetti interessati e presso terzi; altre operazioni ordinarie.
Descrizione del trattamento: nell'ambito dell'attività svolta in occasione della nomina, revoca o decadenza dei componenti del collegio dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie, sono trattati dati giudiziari relativi agli stessi per la verifica dei requisiti di onorabilità ovvero per la valutazione della sussistenza di una giusta causa di revoca. I dati idonei a rivelare lo stato di salute possono essere raccolti presso l'interessato in caso di impedimento permanente a svolgere le funzioni attribuite ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.

TABELLA 12 – GESTIONE DELLE PROCEDURE DELL'ACF
Denominazione del trattamento: gestione delle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie da parte dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF).
Fonti normative: d.lgs. 130/2015; d.lgs. n. 179/2007; delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016, recante "Istituzione dell'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) e l'adozione del Regolamento Consob di attuazione dell'art. 2, c. 5-*bis* e 5-*ter*, d.lgs. n. 179/2007".
Finalità di rilevante interesse pubblico: Art. 71, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 196/2003.
Tipi di dati sensibili e/o giudiziari trattati: dati giudiziari e dati idonei a rivelare lo stato di salute.
Tipi di operazioni eseguibili: raccolta dati presso gli interessati e presso terzi; comunicazione agli intermediari dei dati eventualmente contenuti nella documentazione del ricorso; altre operazioni ordinarie.
Descrizione del trattamento: il trattamento consiste nella gestione dei dati giudiziari e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute che le parti delle procedure di risoluzione extragiudiziale delle controversie sottoposte alla cognizione dell'ACF riterranno di dover rappresentare nell'ambito dello svolgimento delle procedure medesime. Sarà oggetto di valutazione, nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza, non eccedenza e indispensabilità rispetto alla finalità della procedura, la comunicazione alle controparti della documentazione sulla quale l'interessato ha chiesto di mantenere la riservatezza.

17A02560

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Eolus».

Con la determina n. aRM - 41/2017 - 1144 del 6 marzo 2017 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Sigma-Tau Industrie Farmaceutiche Riunite S.p.a., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Specialità medicinale: EOLUS .

Confezione: 028257069.

Descrizione: «12 mcg soluzione pressurizzata per inalazione» contenitore sotto pressione 100 inalazioni.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

17A02552

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'importazione parallela di taluni medicinali per uso umano.

Con la determina n. aRM - 47/2017 - 2806 del 13 marzo 2017 sono state revocate, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Medifarm S.r.l., le autorizzazioni delle confezioni dei medicinali per uso umano di seguito riportate, rilasciate con procedura di autorizzazione all'importazione parallela:

Medicinale: AUGMENTIN.

Confezione: n. 039785047.

Descrizione: «875 mg/125 mg compresse rivestite con film» 12 compresse.

Paese di provenienza: Romania.

Medicinale: CALCIUM SANDOZ.

Confezione: n. 041362017.

Descrizione: «500 mg compresse effervescenti» 20 compresse.

Paese di provenienza: Francia.

Medicinale: DETRALEX.

Confezione: 043610017.

Descrizione: «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Paese di provenienza: Romania.

Medicinale: FLIXONASE.

Confezione: 041254018.

Descrizione: «50 microgrammi/erogazione spray nasale, sospensione» flacone 120 erogazioni.

Paese di provenienza: Francia.

Medicinale: GENTALYN.

Confezione: 041765013.

Descrizione: «0,1% crema» tubo 30 g.

Paese di provenienza: Portogallo.

Medicinale: MONUROL.

Confezione: 042218014.

Descrizione: «adulti 3 g granulato per soluzione orale» 2 bustine.

Paese di provenienza: Spagna.

Medicinale: NOLVADEX.

Confezione: 043165012.

Descrizione: «20 mg compresse rivestite con film» 20 compresse.

Paese di provenienza: Spagna.

Medicinale: TROSYD.

Confezione: 044536011.

Descrizione: «28% soluzione cutanea per uso ungueale» flaconcino 12 ml.

Paese di provenienza: Portogallo.

Medicinale: ZYMAFLUOR.

Confezione: 041717012.

Descrizione: «1 mg compresse» 100 compresse.

Paese di provenienza: Francia.

Medicinale: ZYMAFLUOR.

Confezione: 041717024.

Descrizione: «1,14 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone 20 ml.

Paese di provenienza: Francia.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

17A02553

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Glimepiride Sandoz».

Con la determina n. aRM - 46/2017 - 1392 del 10 marzo 2017 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della SANDOZ S.P.A., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: GLIMEPIRIDE SANDOZ

Confezione: 036957013

Descrizione: «2 mg compresse» 7 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

Confezione: 036957025

Descrizione: «2 mg compresse» 14 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

Confezione: 036957037

Descrizione: «2 mg compresse» 15 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

Confezione: 036957049

Descrizione: «2 mg compresse» 28 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

Confezione: 036957138

Descrizione: «2 mg compresse» 250 compresse in contenitore PP

Confezione: 036957052

Descrizione: «2 mg compresse» 30 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

Confezione: 036957064

Descrizione: «2 mg compresse» 56 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

Confezione: 036957076

Descrizione: «2 mg compresse» 60 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

Confezione: 036957088

Descrizione: «2 mg compresse» 98 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

Confezione: 036957140

Descrizione: «2 mg compresse» 90 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

Confezione: 036957090

Descrizione: «2 mg compresse» 100 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

Confezione: 036957102

Descrizione: «2 mg compresse» 100x1 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

Confezione: 036957126

Descrizione: «2 mg compresse» 100 compresse in contenitore PP

Confezione: 036957114

Descrizione: «2 mg compresse» 120 compresse in blister PVC/PE/PVDC/AL

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

17A02554

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Irbesartan e Idroclorotiazide Lupin».

Con la determina n. aRM - 44/2017 - 3569 del 10 marzo 2017 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Lupin (Europe) Limited, l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate:

Medicinale: IRBESARTAN E IDROCLOROTIAZIDE LUPIN

Confezione: 041690052

Descrizione: «150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/ACLAR/AL

Confezione: 041690064

Descrizione: «150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/ACLAR/AL

Confezione: 041690076

Descrizione: «150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/ACLAR/AL

Confezione: 041690088

Descrizione: «150 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/ACLAR/AL

Confezione: 041690138

Descrizione: «300 MG/12,5 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/ACLAR/AL

Confezione: 041690140

Descrizione: «300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/ACLAR/AL

Confezione: 041690153

Descrizione: «300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/ACLAR/AL

Confezione: 041690165

Descrizione: «300 mg/12,5 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/ACLAR/AL

Confezione: 041690215

Descrizione: «300 mg/25 mg compresse rivestite con film» 14 compresse in blister PVC/ACLAR/AL

Confezione: 041690227

Descrizione: «300 mg/25 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/ACLAR/AL

Confezione: 041690239

Descrizione: «300 mg/25 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/ACLAR/AL

Confezione: 041690241

Descrizione: «300 mg/25 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/ACLAR/AL

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre 180 giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

17A02555

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Immucyst».

Con la determina n. aRM - 45/2017 - 1634 del 10 marzo 2017 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Sanofi Pasteur S.A., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate: medicinale IMMUCYST.

Confezione: A.I.C. n. 028422020, descrizione: «81 mg polvere per sospensione per uso endovescicale» 1 flacone.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

17A02556

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Influpozzi Adiuvato».

Con la determina n. aRM - 43/2017 - 4166 del 9 marzo 2017 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Seqirus S.R.L., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate: medicinale INFLUPOZZI ADIUVATO.

Confezioni:

A.I.C. n. 034377010, descrizione: «Sospensione iniettabile per uso intramuscolare» una siringa preriempita da 0,5 ml;

A.I.C. n. 034377022, descrizione: «Sospensione iniettabile per uso intramuscolare» 10 siringhe preriempite 0,5 ml.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

17A02557

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Escitalopram Teva Italia».

Con la determina n. aRM - 42/2017 - 813 del 9 marzo 2017 è stata revocata, ai sensi dell'art. 38, comma 9, del decreto legislativo 24 aprile 2006 n. 219, su rinuncia della Teva Italia S.R.L., l'autorizzazione all'immissione in commercio del sottoelencato medicinale, nelle confezioni indicate: medicinale ESCITALOPRAM TEVA ITALIA.

Confezioni:

A.I.C. n. 041645019, descrizione: «20 mg/ml gocce orali, soluzione» 1 flacone in vetro da 15 ml con contagocce;

A.I.C. n. 041645021, descrizione: «20 mg/ml gocce orali, soluzione» 5 flaconi in vetro da 15 ml con contagocce.

Qualora nel canale distributivo fossero presenti scorte del medicinale revocato, in corso di validità, le stesse potranno essere smaltite entro e non oltre centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente determinazione.

17A02558

Medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio è decaduta a seguito del mancato rinnovo da parte dei titolari A.I.C., ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni.

Estratto determina FV n. 317/2017 del 27 marzo 2017

Le autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali, riportate nell'elenco allegato alla presente determinazione, sono decadute per mancato rinnovo.

Le confezioni già prodotte non potranno più essere dispensate al pubblico a decorrere dal centottantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della presente determinazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Pertanto, entro la scadenza del termine sopra indicato, tali confezioni andranno ritirate dal commercio.

La presente determinazione viene pubblicata, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

ALLEGATO

Medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio è decaduta a seguito mancato rinnovo			
AIC	Medicinale	Confezione	Ditta
038507012	Venlafaxina Proge Farm	«75 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 14 capsule	Proge Farm S.R.L.
038507024	Venlafaxina Proge Farm	«150 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 10 capsule	Proge Farm S.R.L.
038507036	Venlafaxina Proge Farm	«25 mg compresse» 28 compresse	Proge Farm S.R.L.
038507048	Venlafaxina Proge Farm	«37,5 mg compresse» 28 compresse	Proge Farm S.R.L..
038507051	Venlafaxina Proge Farm	«50 mg compresse» 14 compresse	Proge Farm S.R.L.
038507063	Venlafaxina Proge Farm	«75 mg compresse» 14 compresse	Proge Farm S.R.L.
036490011	Etazim	«500 mg/1,5 ml polvere solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flaconcino + 1 fiala solvente 1,5 ml	S.F. Group S.R.L.
036490047	Etazim	«2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flaconcino	S.F. Group S.R.L.

17A02559

VITTORIA ORLANDO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2017-GU1-086) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

€ 1,00